

no 1/2012 del 31

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE PENALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il - 2 GEN 2012

Dichiarazione e motivi di appello

Il Collaboratore di Cancelleria

IL Funzionario Giudiziario

LONGO Walter

proposti in difesa di

IARIA Filippo, nato a Melito Porto Salvo il 30 maggio 1979 e residente in Condofuri (RC) alla via Duca D'Aosta, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ancona, assistito e difeso dagli avvocati Vincenzo Nico D'Ascola e Gabriele D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 367/11 del 15.06.2011, depositata fuori termini in data 24.10.2011 ed il cui avviso di deposito è stato comunicato in data 18.11.11, con la quale il GUP, dr.ssa Daniela Oliva, ha definito il procedimento n. 549/2011 RG GIP - GUP DDA celebrato innanzi il Tribunale Penale di Reggio Calabria contro Pelle Giuseppe + 18 e con la quale, visti gli artt. 442 e 533 c.p.p., l'appellante è stato dichiarato colpevole del reato contestatogli (v. *infra*) di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV, e, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, condannato alla pena di anni otto di reclusione nonché, visti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena ed infine, visti gli artt. 417 e 233 c.p. sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno nella Provincia di Reggio Calabria per tre anni, oltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare ed al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili.

Fatto e svolgimento del processo

1.- Il dr. Filippo Iaria è imputato del delitto p.e p. dall'art. 416 bis c.p. *"per avere fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con, tra gli altri, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl. 87, Ficara Giovanni cl. 64, Morabito Rocco cl. 60, Latella Antonio, Pesce Vincenzo, Pesce Antonino, Pesce Francesco, Iamonte Carmelo, Ursino Antonio, Marvelli Giuseppe, Ietto Francesco, Maisano Filiberto, Comisso Giuseppe, Aquino Rocco, Iamonte Remingo, Gattuso Francesco, Gattuso Nicola, Manglaviti Antonio, Oppedisano Domenico cl.30, Giofrè Bruno, Praticò Sebastiano e numerosi altri soggetti (nei cui confronti si procede separatamente nell'ambito del procedimento 1389/08 RGNR DDA comunemente denominato "Il Crimine") dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio*

nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di: commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi, di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche, in particolare, nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione; acquisire appalti pubblici e privati; ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità; conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti. Con l'aggravante per essere l'associazione armata. Con l'aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti. Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato." In particolare, il dr. Filippo Iaria è stato ritenuto appartenente alla c.d. "Cosca Pelle" operante in San Luca, Bovalino e territori limitrofi, a sua volta inserita nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, e precisamente con il ruolo di "partecipe in quanto forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo Pelle Giuseppe cl. '60, in particolare curando la campagna elettorale di Nucera Pietro Antonio, candidato di riferimento della cosca Pelle in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss Pelle Giuseppe cl. '60; inoltre, portando al cospetto di Pelle Giuseppe cl. '60 due soggetti n.m.i. che proponevano al boss l'avvio di un'attività commerciale per la distribuzione di prodotti caseari, attività che il Pelle intendeva intestare a compiacenti prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo."

2.- In punto di celebrazione del giudizio di *prime cure* si trascrive dalla impugnata sentenza l'integrale sezione dello svolgimento del processo: "Con richiesta del 16.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati PELLE Giuseppe LATELLA Antonino

FICARA Giovanni BILLARI Costantino Carmelo PELLE Domenico PELLE Sebastiano PELLE Antonio cl. 86 PELLE Antonio cl. 87 MACRI' Giorgio, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti. Con richiesta depositata in cancelleria in data 25.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati AIELLO Liliama, IARIA Filippo, IARIA Francesco, MESLANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro Antonio, PELLE Giuseppe, VERSACI Mario, ZAPPALA' Santi in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti. Il primo troncone aveva inizio all'udienza del 23.03.11 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti. L'Avv. Rausei per la Regione Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava. La difesa di PELLE Giuseppe formalizzava richiesta di astensione nei confronti di questo giudice il quale dichiarava di astenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale il quale rigettava la relativa richiesta. Alla successiva udienza del 14.04.11 la difesa di PELLE Giuseppe depositava istanza di ricsusazione nei confronti di questo giudice. L'Avv. Barresi per la Provincia di Reggio Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava. Il Pubblico Ministero formulava richiesta di modifica del capo A) di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio specificando che nella parte relativa a LATELLA Antonino ed, in particolare, a seguire alle parole "sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias Giannetto" doveva aggiungersi "dal 2 settembre 2009" e con riferimento alla data del commesso reato per LATELLA Antonino e MORABITO Rocco "dal 2.09.09 fino al 14.04.11" per tutti gli altri "dal febbraio 2010 al 14.04.11". Seguiva richiesta di termine a difesa da parte di tutti i difensori costituendo tale modifica a dire della stessa fatto nuovo di cui all'art. 423 comma 2 c.p.p.; il Pm si opponeva alla richiesta che veniva rigettata da questo giudice trattandosi di modifica formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.p. cui non doveva seguire la concessione del termine. Alla udienza del 18.04.11, il giudice dava lettura del provvedimento medio tempore intervenuto da parte della Corte d'Appello competente reiettivo dell'istanza di ricsusazione. Le difese di tutti gli imputati sollevavano alcune eccezioni relative all'ammissione della richiesta di costituzione di parte civile da parte della Regione e della Provincia di Reggio Calabria e l'avvocato Nobile nell'interesse di MORABITO Rocco eccepiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione del coimputato PELLE Giuseppe per la mancanza di attualità dei gravi indizi di reità. Tali eccezioni venivano disattese da questo giudice con l'ordinanza di seguito riportata: "il giudice sulle eccezioni sollevate, esaminati gli atti, rilevato che: 1) in ordine alla eccezione sulla indeterminatezza del petitum della costituzione di entrambe le parti civili Regione e Provincia di Reggio Calabria l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato mentre il petitum è di per se insito nella costituzione stessa che nel caso concreto è conforme all'attratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno; 2) in ordine alla eccezione relativa alla inammissibilità della costituzione

di parte civile in particolare della Provincia di Reggio Calabria per mancanza alla odierna udienza del relativo difensore deve ritenersi che lo stesso era presente ed ha legittimamente formulato le sue richieste al momento del deposito dell'atto di costituzione e che la presenza successiva non è necessaria per il proseguo del processo; 3) in ordine all'eccezione circa la mancanza di firma del segretario e del Presidente deve ritenersi che completo in ogni sua parte è l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale munito della sottoscrizione del Presidente e del Segretario e che di esso estratto vi è in atti regolare copia conforme; 4) che in ordine all'eccezione relativa alla natura dell'atto di delibera di Giunta tale delibera mantiene pienamente efficacia e validità a prescindere dalla mutevolezza soggettiva della composizione dell'organo deliberante non risultando espressa revoca di esse; p.q.m. rigetta le eccezioni sulla costituzione delle Parti Civili e ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge ammette la costituzione delle parti civili Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria riserva nel merito la decisione delle restanti eccezioni e dispone procedersi oltre.". Le difese di PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe, CARBONE Sebastiano, MORABITO Rocco, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico formulavano richiesta di rito abbreviato condizionato i primi cinque all'audizione di ZUMBO Giovanni e l'ultimo alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso l'abitazione di PELLE Giuseppe. In subordine avanzavano richiesta di rito abbreviato semplice. Tutti gli altri imputati formulavano richiesta di rito abbreviato semplice. Il Pubblico Ministero si opponeva alle richieste istruttorie collegate alla richiesta di rito abbreviato in quanto contrastanti con i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. Il giudice si ritirava in camera di consiglio e successivamente dava lettura della seguente ordinanza: "Il G.U.P., decidendo sulle richieste di giudizio abbreviato formulate dagli imputati; sentito il P.M. sulle richieste di integrazione istruttoria elevate dagli imputati PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe CARBONE Sebastiano MORABITO Rocco PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, a condizione del giudizio abbreviato; OSSERVA Tutte le richieste di giudizio abbreviato sono state formulate nel rispetto dei termini di legge e devono pertanto reputarsi ammissibili. Tale preliminare valutazione è peraltro sufficiente alla pronuncia di ammissione al rito alternativo prescelto per gli imputati che non hanno condizionato la scelta ad integrazioni istruttorie a termini dell'art. 438 co. 5 c.p.p.. Venendo alle ulteriori richieste delle difese, occorre rilevare, conformemente a quanto eccepito dal P.M., l'inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa di Morabito Rocco, non potendo evidentemente qualificarsi l'eccepita inutilizzabilità di un mezzo di prova una richiesta istruttoria da elevare a condizione del rito (attenendo piuttosto alla legittimità della prova). Quanto invece alle richieste di audizione, evidentemente a termini dell'art. 210 c.p.p. (trattandosi di soggetto indagato in procedimento connesso), di ZUMBO Giovanni, osta alla richiesta la considerazione della non necessità ai fini della decisione delle circostanze di fatto che si vorrebbero introdurre per il tramite della prova richiesta, anche in ragione dello specifico contenuto dei fatti in addebito riferibili comunque a fattispecie di reato

associativo e considerata peraltro la peculiarità della posizione processuale del soggetto di cui si invoca l'audizione. Anche gli imputati predetti hanno peraltro avanzato, in subordine, richiesta di rito abbreviato non condizionato cui deve senz'altro fare luogo. P.Q.M. Dispone il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano. Rigetta le altre richieste di abbreviato condizionato proposte da PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco PELLE Sebastiano PELLE Domenico, disponendo nei confronti dei predetti il giudizio abbreviato senza integrazioni istruttorie." Il secondo troncone dell'odierno processo aveva inizio all'udienza preliminare del 15 marzo 2011 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti. Subito dopo, l'Avv. Rausei per la Regione Calabria e l'Avv. Barresi per la provincia di Reggio Calabria depositavano atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava. Gli avvocati Curatola e Albanese chiedevano termine a difesa per poter esaminare la documentazione depositata, ai sensi dell'art. 419 co. 3 c.p.p., da parte del Pubblico Ministero in cancelleria in data 14.03.11. Il giudice disponeva a tal fine breve sospensione dell'udienza. A questo punto tutti i difensori chiedevano di produrre documentazione difensiva che, nella non opposizione delle parti, veniva acquisita al processo. Tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e, in particolare, l'imputato NUCERA condizionava la relativa richiesta all'ascolto del maresciallo Scarpino Andrea; l'imputato AIELLO Liliana chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione relativa all'incontro tra la stessa e PELLE Giuseppe mentre l'imputato VERSACI Mario chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione dell'incontro con PELLE Giuseppe ed all'esame dell'imputato. Il giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato nonché gli imputati AIELLO e VERSACI al rito abbreviato condizionato in quanto le richieste erano compatibili con le esigenze di necessità e speditezza del processo mentre non ammetteva la richiesta di rito alternativo come formulata dall'imputato NUCERA in quanto la richiesta di ascolto del maresciallo confliggeva con le esigenze di economia processuale. Seguiva richiesta di rito abbreviato semplice da parte del NUCERA accompagnata da provvedimento ammissivo da parte del giudice. L'udienza veniva rinviata al 13.04.11 per l'esame dell'imputato VERSACI Mario e per la discussione da parte del Pubblico Ministero mentre veniva fissato un calendario di udienze per la discussione dei difensori. L'udienza del 13.04.11 era rinviata a quella successiva del 3.05.11. Nel corso della predetta udienza la difesa di AIELLO Liliana e di VERSACI Mario depositava integrazione alla documentazione difensiva prodotta alla precedente udienza. Si procedeva all'esame di VERSACI Mario e veniva disposta da questo giudice la riunione del procedimento in esame a quello n. 10354/10 R.G.N.R.D.D.A. PELLE Domenico e PELLE Sebastiano rilasciavano spontanee dichiarazioni e il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni. All'udienza del 9.05.11 concludevano i difensori delle costituite parti civili, depositando conclusioni scritte e nota spese

allegata e l'avvocato Punturieri nell'interesse di MORABITO Rocco. All'udienza del 19.05.11 prendeva la parola l'avvocato Spadaro per PELLE Domenico poi l'avvocato Nobile per CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, e per MORABITO Rocco, l'avvocato Barilla per CARBONE Sebastiano, l'avvocato Cianferoni per PELLE Antonio cl. 87, l'avvocato Labate per IARIA Francesco, l'avvocato Calabrese per BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio e FICARA Giovanni. All'udienza del 27.05.11 rassegnavano le proprie conclusioni l'avvocato Versaci per VERSACI Mario l'avvocato Alvaro per AIELLO Liliana. PELLE Sebastiano rendeva spontanee dichiarazioni e discuteva l'avvocato Ceci nell'interesse di PELLE Sebastiano e PELLE Antonio cl. 86. Rassegnava le sue conclusioni l'avvocato Stalano per PELLE Domenico e PELLE Sebastiano e l'avvocato Calabrese per FICARA Giovanni e NUCERA Pietro Antonio. All'udienza del 9.06.11 rendeva spontanee dichiarazioni NUCERA Pietro Antonio, prendeva la parola l'avvocato Modafferi per NUCERA Pietro Antonio e l'avvocato Cianferoni per PELLE Giuseppe. All'udienza del 10 giugno, il G.u.p. dava atto che era stata depositata in cancelleria da parte del Pubblico Ministero richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare in cui si evidenziava la particolare complessità del giudizio in ragione del numero degli imputati e delle imputazioni e dell'oggetto del giudizio. Gli avvocati si opponevano alla richiesta sottolineando la non sussistenza dei presupposti. Concludeva per il suo assistito VERSACI Mario l'avvocato Taddei, l'avvocato Curatola per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Genovese e l'avvocato Rossi per MESLANI MAZZACUVA Giuseppe, l'avvocato Gatto per PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87 e PELLE Giuseppe. Veniva, infine, disposta da questo giudice la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 co. 2 c.p.p., per le ragioni prospettate dal P.M. e per le ulteriori ragioni (connesse ad obiettive difficoltà di natura organizzativa specificate nell'ordinanza allegata al verbale d'udienza cui integralmente si rimanda). All'udienza del 14.06.11 concludeva l'avvocato D'Ottavio Raffaele per IARIA Filippo, l'avvocato Francesco Albanese per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Cosimo Albanese per IARIA Filippo, l'avvocato Giacomo Iaria e l'avvocato Putorti per LATELLA Antonino. Infine, all'udienza del 15 giugno prendeva la parola l'avvocato Delfino per FICARA Giovanni. Il Pubblico Ministero formulava le sue repliche (depositando memoria) cui seguivano le risposte dei diversi difensori e il G.u.p. si ritirava in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo di sentenza letto in udienza."

3.- Si precisa ulteriormente che in sede di udienza celebrata in data 14 giugno 2011, all'esito della discussione in difesa dell'appellante, veniva depositata memoria conclusiva (sulla quale meglio si dirà nel prosieguo) e, con il consenso del sig. P.M. dr. Giovanni Musarò, veniva autorizzato ed eseguito il contestuale deposito degli allegati in copia indicizzati in calce alla predetta memoria e la cui acquisizione era stata già disposta al momento della richiesta del rito abbreviato. Alla successiva udienza il P.M. rassegnava le repliche d'accusa depositando corposa memoria e, previa brevissima risposta difensiva, il

G.U.P. si ritirava in camera di consiglio decidendo come da dispositivo letto in udienza. La sentenza veniva depositata fuori termine in data 24 ottobre 2011 ed il relativo avviso veniva comunicato alla difesa in data 18 novembre 2011.

4.- Con il presente atto il dr. Filippo Iaria, come sopra assistito e difeso, propone gravame avverso e per l'annullamento della citata sentenza con specifico riferimento ai capi di essa indicati in epigrafe ed i punti della relativa motivazione, dei quali più approfonditamente si dirà nel prosieguo del presente atto, per i seguenti

motivi

I°) Sul capo della sentenza rubricato "*Le indagini*"

L'esposizione dei motivi della decisione impugnata ha inizio (da pag. 7 a pag. 15 sent.) con la illustrazione della genesi del procedimento che riunisce due tronconi investigativi denominati Reale I e Reale III e prosegue con la ricostruzione asseritamente diacronica delle risultanze investigative emerse nell'ambito di altri, pregressi e più ampi procedimenti quali quelli denominati *Armonia* e *Crimine* (nel quale ultimo sono confluiti gli atti investigativi delle operazioni denominate *Infinito* e *Patriarca*) e che, secondo il primo Giudice, si combinerebbero "*in maniera assolutamente armonica*" (pag. 10 sent.) con quelle emerse nei predetti primi due procedimenti che sono stati riuniti in questo giudizio.

Un primo rilievo difensivo di gravame è rappresentato dalla pacifica totale assenza della persona del dr. Filippo Iaria dai contesti storici e dallo scenario delle relazioni emerse nella più ampia citata attività investigativa e giudiziaria; in buona sostanza, dette più ampie e pregresse risultanze investigative consentono di escludere con assoluta certezza la contingenza dell'imputato, dr. Filippo Iaria, ai contesti emersi ed alle relazioni indagate in detti procedimenti.

In particolare, il dr. Filippo Iaria, oltre che non comparire in alcun modo nei predetti giudizi, non solo è incensurato, ma risulta totalmente sconosciuto agli organi di controllo per la sicurezza del territorio ed estraneo a qualsivoglia contesto e/o semplice frequentazione criminale.

Ritenuto che il primo Giudice ha di fatto trascurato di valutare il vero profilo personale dell'imputato, finendo erroneamente per delineare la sua figura come quella di

un *giovane perfetto sconosciuto* a servizio del malaffare, pare opportuno riproporre una brevissima illustrazione sulla persona del dr. Filippo Iaria.

Tralasciando i dati della assoluta incensuratezza sul piano giudiziario e dei buoni costumi sul piano sociale che contraddistinguono l'imputato e la sua famiglia, mai coinvolta in alcuna indagine, preme evidenziare che Filippo Iaria è un dottore in giurisprudenza che aspira con tenacia e passione a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Appena una settimana prima di essere tratto in arresto, egli aveva sostenuto le prove scritte per il conseguimento di detta abilitazione; gli insuccessi delle prove sostenute negli anni precedenti non lo hanno mai indotto a desistere. Egli si sosteneva assumendo incarichi di assistenza e difesa nei giudizi c.d. "*minori*" ai quali era stato abilitato sin dal compimento del primo anno di pratica forense.

II°) Sul capo della sentenza rubricato "*Il materiale probatorio: le intercettazioni*"

Nella narrativa del capo in epigrafe (da pag. 16 a pag. 21 sent.), il primo Giudice ha trattato le questioni proposte dai difensori afferenti la utilizzabilità delle intercettazioni, ma ha omesso *in toto* di esaminare e trattare la specifica questione proposta dalla difesa del dr. Filippo Iaria in ordine alla inutilizzabilità degli atti facenti parte del c.d. troncone *Reale I*, nel quale non era imputato l'odierno appellante, e che è stato riunito, successivamente all'ammissione del rito abbreviato, al c.d. troncone *Reale III*, nel quale era imputato l'odierno appellante. Detta ultima eccezione difensiva rimasta inevasa, unitamente alle altre espressamente disattese, vengono, pertanto, riproposte in veste di motivo di gravame.

Si rileva, in particolare, che il primo Giudice ha diffusamente e confusamente utilizzato tutti gli atti formati successivamente e/o sopravvenuti alla data di richiesta ed ammissione del rito abbreviato. Più in chiaro, si ritiene che tale *modus operandi* abbia di fatto consentito al primo Giudicante di utilizzare indistintamente per ciascun imputato anche atti formati successivamente alla richiesta di rito abbreviato (dichiarazioni spontanee, esame coimputati) ovvero atti provenienti dal processo *Reale I*, riunito successivamente alla scelta del rito abbreviato.

Dal principio di diritto secondo cui il Decidente è tenuto a selezionare per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto (*ex multis Cass. Pen. sez IV 18.11.2002*), discende che non possono essere utilizzati, con riferimento alla posizione del dr. Filippo Iaria, gli atti, i documenti, le dichiarazioni e/o

altri elementi di prova provenienti dal processo c.d. "Reale 1" atteso che la riunione al predetto procedimento è stata disposta successivamente alla scelta del rito abbreviato.

Per gli stessi motivi di diritto non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da altri coimputati successivamente alla scelta del rito abbreviato e, in particolar modo, non può essere utilizzato il materiale riguardante intercettazioni e/o video riprese diverse da quelle risultanti dagli atti di deposito nel fascicolo relativo al processo denominato "Reale III".

III°) Sul capo della sentenza rubricato "*Individuazione dei soggetti conversanti*"

La esiguità della sezione motivazionale in esame (pagg. 21 e 22 sent.) consente e giustifica la integrale trascrizione di essa. È scritto in sentenza: "*Premessa la utilizzabilità del materiale intercettivo, si pone il problema di valutare in primo luogo la possibilità di individuare con certezza i soggetti conversanti e, quindi, di verificare il contenuto delle conversazioni. L'identificazione dei singoli interlocutori si è rivelata assai agevole in quanto gli spazi antistanti l'abitazione di PELLE Giuseppe e la lavanderia di COMMISSO Giuseppe erano costantemente monitorati mediante telecamere che hanno permesso di riprendere i soggetti che di volta in volta vi facevano ingresso, nonché i mezzi in uso ai medesimi. In ogni caso quando non era possibile ricorrere al servizio di videosorveglianza (a causa ad esempio della scarsa illuminazione) si è proceduto da parte della P.G. alla identificazione tramite il confronto della voce con quella già ascoltata oppure alla identificazione grazie all'uso di appellativi (es il FICARA identificato come "compare gianni").*

Prima di procedere alla specifica disamina della superiore motivazione, preme evidenziare che l'odierno appellante è accusato di aver semplicemente presenziato a quattro colloqui ritenuti incriminabili, ma non di avervi partecipato verbalmente con espressioni di eloquio; non sono incriminate provalazioni captate e attribuite all'appellante. Più in chiaro, con riferimento ai colloqui del 26.02.2010, e del 20.03.2010, la sentenza gravata afferma che il dr. Filippo Iaria vi avrebbe presenziato senza parteciparvi con espressioni di eloquio, bensì osservando un rigoroso silenzio, mentre, per quanto attiene la intercettazione del 13.03.2010, il primo Giudice ha ritenuto che il dr. Filippo Iaria sia stato presente a tutta la conversazione, ma che vi abbia partecipato con espressioni di eloquio solo per tre minuti a partire dal suo ingresso nella stanza, per poi

osservare improvvisamente, sempre secondo il primo Giudice, un rigoroso mutismo per tutto il residuo tempo di conversazione.

Riservando nel prosieguo la trattazione approfondita di ciascuna captazione ambientale e/o video ripresa anche in punto di corretta identificazione, si rileva da subito la fallacità e/o comunque la mancata corretta applicazione dei criteri di identificazione che il primo Giudice ha affermato che siano stati osservati. In particolare, si rileva e si ribadisce che, con riferimento al dr. Filippo Iaria, è stato documentalmente provato che dall'analisi incrociata delle intercettazioni ambientali, dei verbali di trascrizione di esse e delle video riprese, si evince inconfutabilmente che egli non ha né partecipato né presenziato alle conversazioni incriminate; tale disamina sarà di volta in volta approfondita per ciascuna captazione. In buona sostanza, gli atti di indagine offerti dalla Pubblica Accusa alla cognizione del primo Decidente consentono, se correttamente valutati, di escludere i fatti di reato contestati all'appellante, ossia la sua partecipazione all'associazione mafiosa denominata cosca Pelle. A ciò si aggiunga che gli altri criteri indicati in sentenza, quali *"il confronto della voce già ascoltata e/o l'identificazione grazie all'uso di appellativi"* non sono stati usati nel caso che ci occupa per mancanza di altre voci di comparazione e per mancanza di epiteti e/o pseudonimi in capo all'appellante. Più in chiaro, per quanto attiene il dr. Filippo Iaria, non esiste in atti un solo verbale nel quale vi sia la benché minima traccia di un'attività di identificazione basata su comparazione vocale o altro, né poteva esservi atteso che all'attività di ascolto e trascrizione delle intercettazioni, in cui si assume che fosse presente l'appellante, hanno partecipato di volta in volta agenti di P.G. sempre diversi; invero, non vi è traccia che tale identificazione sia mai avvenuta *altunde*, per cui è inconducente ed inconferente il generico rinvio operato dal primo Giudice alle asserite procedure di identificazione che sarebbero state seguite dagli organi di P.G. e che in verità non esistono.

Sotto altro profilo si osserva che il primo Giudice, per quanto attiene la posizione del dr. Filippo Iaria, ha evidentemente omesso di considerare le puntuali argomentazioni ed allegazioni difensive proposte in primo grado ed aventi ad oggetto la errata attribuzione in capo all'appellante di propalazione ad esso, invero, non riconducibili. Dette argomentazioni difensive sono state, peraltro, corroborate, suffragate e comprovate da una approfondita relazione audio - fonica di parte eseguita dal noto e stimato professionista arch. Milicia, il quale ha proceduto all'esame del materiale probatorio non solo con l'ascolto e/o la visione del materiale audio video, già comunque sufficienti a scagionare l'appellante, ma con l'ausilio di mezzi e strumenti tecnici di certa e sicura affidabilità; si

rileva, sul punto, che agli atti del giudizio non risulta che siano stati utilizzati mezzi e strumenti idonei per migliorare la qualità e l'attendibilità dell'ascolto e della visione del materiale probatorio.

In riferimento alla citata relazione di parte di consulenza tecnico - fonica in materia di comparazione di voci, ascolto e trascrizione di conversazioni ambientali, preme rilevare che i quesiti posti al consulente, ai quali si rinvia per ragioni di economia espositiva, non consentono che residuino dubbi in ordine alla esaustività e correttezza dell'indagine richiesta ed eseguita; l'attività tecnica compendiata nella prefata relazione, della quale, per ragioni di ordine espositivo, si dirà approfonditamente nel prosieguo e con riferimento specifico alla trattazione delle singole intercettazioni, non è stata, peraltro, oggetto di contestazione alcuna da parte della Pubblica Accusa ed è stata totalmente ignorata dal primo Giudice.

In sintesi, si ribadisce che sono errate le conclusioni di individuazione visiva e fonica dichiarate in sentenza con conseguente attribuzione all'appellante di condotte e/o espressioni verbali tratte nell'ambito di dette conversazioni.

IV°) Sui capi della sentenza rubricati "*Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate*" e "*Il significato delle conversazioni intercettate*"

Nel primo dei capi in epigrafe sono stati enunciati i criteri generali della interpretazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai conversanti captati. Detti criteri sono quelli enucleati dai noti repertori giurisprudenziali che, in parte, sono stati riportati per trascrizione integrale. Si osserva sul punto, che il dato rilevante ai fini del gravame non è la disamina dei generici propositi enunciati in punto di applicazione dei criteri giurisprudenziali di interpretazione delle conversazioni intercettate, quanto piuttosto la corretta e concreta applicazione di essi nel singolo caso. Detta specifica disamina potrà, per ragioni di maggiore ordine espositivo, essere approfondita nel prosieguo, ossia di volta in volta in occasione dell'esame di ciascuna intercettazione.

Nel secondo dei capi della sentenza indicati in epigrafe, il primo Giudice ha affermato, con l'uso di espressioni altamente generiche e stereotipate, che tutta l'enorme mole delle conversazioni captate sarebbe caratterizzata da genuinità, spontaneità, attendibilità intrinseca, ed ancora che le conversazioni esaminate sarebbero tutte prive di espressioni criptiche o di millanterie. Del carattere di evidente genericità ed indeterminatezza di tali superiori affermazioni valutative deve essere stato perfettamente

coscì lo stesso primo Giudice, il quale ha avvertito e manifestato l'esigenza di una necessaria e più approfondita valutazione di attendibilità delle pretese singole fonti di prova. Siffatta manifestazione d'intenti è, purtroppo, rimasta tale. Non esiste, invero, alcuna specifica valutazione di attendibilità in merito ad alcuna delle conversazioni intercettate e prese in esame nella narrativa della sentenza impugnata. Al riguardo, non può, pertanto, che rilevarsi la omessa valutazione di tali caratteri della prova e riservare al prosieguo l'eccezione della mancanza di essi.

V°) Sul capo della sentenza rubricato "Le fonti di prova documentale"

Nel capo in esame vengono, in una prima parte, illustrati dal Decidente i criteri di valutazione della prova documentale costituita dalle sentenze passate in giudicato, offerte dalla Pubblica Accusa, e relative alle c.d. operazioni "Armonia" e "Valanidi"; in particolare, viene chiarito che i criteri valutativi non si discostano da quelli chiaramente enunciati dal Legislatore nelle disposizioni di cui agli artt. 238 bis c.p.p. e 192, III° co., c.p.p. e viene precisato che essi sono stati applicati nel rispetto dei dominanti canoni giurisprudenziali. E' lo stesso primo Giudice a chiarire che la rilevanza delle citate sentenze passate in giudicato è direttamente proporzionale alla diretta connessione e riferibilità di esse ai soggetti imputati nel giudizio che ci occupa. Con riferimento al dr. Filippo Iaria, tale rilevanza accusatoria è del tutto inesistente atteso che la produzione documentale in commento offre, semmai, contezza della assoluta estraneità dell'appellante e del suo nucleo familiare a qualsivoglia contesto e/o rapporto criminale oggetto di quei diversi procedimenti.

E' piuttosto da rilevarsi che il primo Giudice, pur facendo riferimento alla cospicua mole di produzioni documentali offerte dall'accusa, non ha fatto cenno a quella offerta dalla difesa. Si ribadisce, al riguardo, che sono stati acquisiti in giudizio gli atti ed i documenti indicati in calce alla citata memoria difensiva¹ e che solo una minima parte di

¹ Relazione di consulenza tecnico - forense di parte e firme dell'Arch. Antonio Milizia, Trascrizioni intercettazioni progr. 3277 - 3278 del 13.03.2010; note integrative depositate in data 16.11.2010; allegati 2, 3 e 4 della Informativa del 10.04.2010 operazione "Reale"; allegati 2,3,4 della Informativa del 15.11.2010; trascrizione della intercettazione progr. 344; verbale di trascrizione della intercettazione identificata con il progressivo 1306 del 02.03.2010; atto di ricorso in data 23.03.2009; lettera in data 05.06.2009; atto in data 11 maggio 2009; decreto fissazione udienze; atto di citazione in data 08.05.2009 nell'interesse di Otilio Carmelo e nei confronti di Tiscali Salvatore e Carige Assicurazioni ed avente ad oggetto domanda risarcitoria; relazione di consulenza medico legale di parte redatta dal dr. Nuvoletta Pietro Antonio e prodotta nel citato giudizio sub 14; atto di citazione in data 03.01.2010 nell'interesse di Sarica Rosa e Figliomeni Francesco e nei confronti di Nuova Tirrenia Assicurazioni ed avente ad oggetto domanda risarcitoria; relazione di consulenza medico legale redatta dal dr. Nuvoletta Pietro Antonio e prodotta nel citato giudizio; ricorso in data 15.07.2008 proposto nell'interesse di Nina Nuvoletta nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni ed avente ad oggetto domanda risarcitoria; relazione di consulenza medico legale redatta dal dr. Nuvoletta Pietro Antonio e prodotta nel citato giudizio; atto di citazione in data 01.02.2010 proposto nell'interesse di Otilio Silvia nei confronti di Fondiaria Sai spa + 1 ed avente ad oggetto domanda risarcitoria; relazione di consulenza medico legale redatta dal dr. Nuvoletta Pietro Antonio e prodotta nel citato giudizio; atto di citazione in data 08.05.2009 proposto nell'interesse di Romeo Antonino nei confronti di UBI assicurazioni spa ed avente ad oggetto domanda risarcitoria; relazione di consulenza medico legale redatta dal dr. Nuvoletta Pietro Antonio; Nota di richiesta di risarcimento danni nell'interesse di Peverada Franca nei confronti di AON spa; relazione di consulenza medico legale redatta dal dr. Pietro Antonio Nuvoletta ed allegata al citato giudizio.

essi è stata presa in considerazione (es. atti giudiziari, agenda legale) dal primo Giudice, mentre, come si vedrà nel prosieguo, altri (es. consulenza tecnica di parte ed altro) sono stati ignorati.

Per quanto attiene la generica enunciazione dei criteri valutativi della prova documentale, si ribadisce che, pur essendo essi teoricamente corretti, nel caso che ci occupa non sono stati, invero, correttamente applicati, come si avrà modo di dimostrare nel corso della disamina dei singoli dati probatori.

VI°) Sui successivi capi della sentenza impugnata

La sentenza prosegue (da pag. 34 a pag. 90) con la specifica trattazione dei fatti di reato contestati al capo A) della vicenda relativa al locale di Roghudi e formulati nella richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione denominata Reale 1 ed in particolare da pag. 36 a pag. 65 vengono trattati i rapporti tra Pelle Giuseppe - Morabito Rocco e Latella Antonino, mentre da pag. 66 a pag. 90 vengono trattati i rapporti tra Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni cl. 64 e Billari Costantino Carmelo. Si tratta evidentemente di fatti che non riguardano il dr. Filippo Iaria e sui quali, ferma restando la contestazione di essi, non è, pertanto, necessaria una specifica disamina; deve rilevarsi, per mero scrupolo difensivo, che a pag. 71 viene citato uno stralcio di intercettazione della conversazione del 13.02.2010 nel corso della quale, secondo la sentenza gravata, alla supposta presenza del dr. Filippo Iaria, si farebbe espresso riferimento ad una sorta di precauzione a tutela degli equilibri esistenti fra le varie consorterie e consistente nel non ricercare voti in favore del dr. Nucera Pietro in territori di "competenza" della famiglia dei "Labate", noti come i "Ti mangiu". Si precisa, al riguardo, che al fine di evitare inutili ripetizioni, atteso che detta conversazione viene nuovamente trattata in sentenza nel capo relativo al dr. Filippo Iaria, nel prosieguo del presente atto si avrà modo di dimostrare la erroneità dell'affermazione secondo cui il dr. Filippo Iaria era presente a detta conversazione. Tale criterio di contestazione della sentenza sarà rispettato, sempre ai fini di una maggiore economia espositiva, anche con riguardo ai riferimenti e/o alle citazioni - contenute nei capi non riguardanti la specifica posizione dell'appellante - afferenti conversazioni che la sentenza ripropone espressamente nel capo dedicato al dr. Filippo Iaria.

VII°) Sul capo relativo a Filippo Iaria

La posizione dell'odierno appellante è stata trattata in sentenza (con inizio a pag. 148) all'interno della sezione (con inizio a pag. 125) dedicata alla "*Vicenda relativa alle consultazioni per i rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010. Rapporti tra la 'ndrangheta e la politica (c.d. Operazione "Reale III")*." In particolare, detta specifica trattazione ha inizio con un generico richiamo a pretese fonti di prova (intercettazioni ambientali) esaminate immediatamente prima con riferimento alla posizione di altro coimputato, il dr. Pietro Nucera, e poi richiamate nella parte relativa alla posizione dell'appellante; si legge, infatti: "*L'impostazione accusatoria a carico di Iaria Filippo si fonda sul contenuto di diversi dialoghi alcuni dei quali già esaminati nella parte relativa alla figura del Nucera.*"

Si osserva, al riguardo, che nella sola parte relativa alla posizione del coimputato dr. Pietro Nucera viene erroneamente attribuita la partecipazione dell'appellante ad un "*dialogo*" al quale, invero, figurano aver preso parte altri e diversi soggetti con esclusione del dr. Filippo Iaria. Detto "*dialogo*", ritenuto in sentenza di particolare rilievo, esaminato nella parte motiva dedicata al dr. Pietro Nucera (pag. 135), è rappresentato dalla: "*discussione avente ad oggetto la candidatura di Nucera Pietro Antonio (che) (a dire del primo giudice - ndr-) proseguiva nel corso della successiva conversazione del 20.03.2010 (conversanti Iaria Filippo, Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo)...*". A detta conversazione, come emerge dalla lettura della relativa trascrizione, il dr. Filippo Iaria non ha partecipato. Tant'è che di essa non ha mai parlato o scritto nella sua requisitoria il P.M. di udienza. Al riguardo, si evidenzia che esiste in atti la conversazione richiamata dal primo Giudice, ma è certo e pacifico che ad essa non vi abbia preso parte il dr. Filippo Iaria, bensì altri e diversi soggetti. A riprova della fallacità della predetta asserita partecipazione dell'appellante al colloquio in esame, è agevole rilevare che il verbale di trascrizione del progressivo n. 4622 del 20.03.2010 (allegato 29 dell'informativa 81/5 - 14) individua ed identifica cinque soggetti propalanti captati fra i quali non è certo indicato il dr. Filippo Iaria.

Il primo Giudice, sulla base di questo erroneo presupposto, definisce (pag. 133), da subito, l'appellante dr. Filippo Iaria: "*soggetto che, per come risulterà dal contenuto di questo e di successivi dialoghi, risulta molto vicino alla famiglia Pelle*".

Giova, sul punto, aprire una brevissima parentesi sulla circostanza che il primo giudice, trattando la posizione del dr. Filippo Iaria, ha fatto ripetutamente ricorso a siffatte ("*molto vicino*") o simili espressioni, cioè a qualificazioni atecniche, e, soprattutto ha fatto riferimento, al fine di risalire, sulla base di siffatti impervi concetti, (pag. 153) alla sussistenza di una cd. "*soglia minima di contributo partecipativo*".

Detto asserito contributo minimo partecipativo si sarebbe sostanziato, sempre secondo la gravata sentenza, nell'impegno, soltanto concepito da parte dell'appellante, dell'assolvimento della "*funzione di raccordo tra il Nucera ed il Pelle*" (pag. 149).

Il percorso argomentativo che ha condotto il primo Giudice a ritenere sussistente detto contributo minimo alla partecipazione criminale, appare, *prima facie*, erroneo ed illogico nelle sue premesse fattuali e nelle inferenze logiche.

Si assume in sentenza che il dr. Filippo Iaria in data 13.02.2010 sarebbe stato "*mandato a chiamare*" dal Pelle Giuseppe il quale, essendo ospite nella propria abitazione del Ficara Giovanni, avrebbe voluto che l'appellante portasse personalmente al cospetto di quest'ultimo presunto boss, ai fini delle dovute presentazioni, il dr. Pietro Nucera, quale candidato asseritamente prescelto dalle consorterie mafiose. Detta affermazione è espressa diffusamente in sentenza (pag. 71,132, 133, 137,149) salvo poi essere sconfessata, sotto il profilo della sua rilevanza, nella parte relativa alla specifica posizione dell'appellante. In buona sostanza, è accaduto che varie parti della sentenza affermano apoditticamente l'accadimento di un fatto afferente l'appellante per poi, al momento della trattazione specifica delle eccezioni sollevate sul punto dalla difesa, riconoscere quello stesso fatto irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'appellante. Ancora più in chiaro, in prima battuta la sentenza impugnata afferma apoditticamente (ed erroneamente) (pag. 71) che: "*Nel corso della medesima conversazione in un secondo momento giungevano all'interno dell'abitazione Pelle Antonio cl. 87 il quale, su disposizione del padre, era andato " a chiedere a Filippo di convocare Roberto" – ed un non meglio identificato avvocato (poi identificato nell'odierno imputato Iaria Filippo)...*"; nel prosieguo (pag. 151), ossia dopo aver preso atto della fondatezza delle eccezioni difensive sul punto, il primo Giudice dichiara: "*orbene, non rileva ai fini in esame se il Filippo della gioielleria sia o meno l'odierno imputato perché il quadro probatorio a suo carico si fonda sul contenuto della*

successiva parte della conversazione.". E' accaduto cioè che il primo Giudice, dopo aver affermato ripetutamente l'esistenza di un fatto asseritamente rilevante con riferimento a posizioni processuali diverse da quelle del dr. Filippo Iaria, ne ha poi dichiarato la irrilevanza al momento della disamina delle eccezioni difensive proposte sul punto dall'odierno appellante e non contestate dalla Pubblica Accusa. Ferma restando la superiore insanabile contraddittorietà intrinseca del percorso logico seguito in sentenza, giova qui ribadire che, nel corso della conversazione del 13.03.2010, il soggetto identificato come Pelle Giuseppe non ha mandato a chiamare l'odierno appellante al fine di contattare il dr. Pietro Nucera; ciò, in ragione del fatto che detta conversazione si risolve, invero, in elemento a discarico, da cui il primo giudice avrebbe dovuto inferire la estraneità di Iaria Filippo a fatti a lui contestati, posto che dimostra inequivocabilmente che un soggetto diverso dal dr. Filippo Iaria avrebbe dovuto essere chiamato al fine di contattare il dr. Pietro Nucera.

Nella parte espositiva è stato dedotto che la difesa ha depositato, nella precedente fase, una corposa e documentata memoria, alla quale il P.M. ha replicato con una propria memoria, depositata alla successiva udienza, e riguardante anche le posizioni degli altri coimputati, abbandonando sul punto la originaria impostazione.

Nella memoria difensiva è stato, al riguardo, osservato:

"La intercettazione di cui al progressivo 3275 del 13.03.2010, a differenza di quanto accaduto nella precedente fase delle indagini, non è stata menzionata nella requisitoria conclusiva; deve, pertanto, ritenersi che sia venuta meno per l'Ufficio di Procura l'originaria valenza probatoria attribuita in precedenza sulla base di una errata lettura ed interpretazione del dato emergente dalla trascrizione dell'intercettazione in commento. In particolare, si rammenta che i Magistrati inquirenti nella richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale avevano erroneamente valorizzato la captazione in commento al fine di sostenere che l'imputato Iaria Filippo era il soggetto al quale il Giuseppe Pelle si rivolgeva al fine di far conoscere il candidato Nucera Pietro Antonio (alias Pierino) al suo interlocutore Ficara Gianni, presente nell'abitazione del Pelle al momento della captazione. Il progressivo in commento avrebbe dovuto contenere, secondo l'accusa, il riferimento espresso al Iaria Filippo nella parte in cui il Pelle Giuseppe, avendo ricevuto notizia dal Pelle Antonio di non aver trovato tale Roberto, avrebbe invitato nuovamente il Pelle Antonio a recarsi presso una gioielleria del paese, dove, sempre secondo l'errata ipotesi accusatoria, avrebbe trovato un tale Filippo (identificato erroneamente con l'imputato Filippo Iaria),

che avrebbe dovuto a sua volta contattare quel tale Roberto, il quale ultimo avrebbe dovuto ulteriormente contattare il predetto candidato Nucera Pietro Antonio. Più in chiaro, la errata interpretazione della intercettazione in commento, nella originaria ricostruzione accusatoria, pur risolvendosi in un mero "rompicapo", veniva messa in relazione con la successiva intercettazione identificata con il progressivo n. 3277 del 13.03.2010 assumendo che: "dal prosieguo della conversazione intercettata si apprende che il su menzionato Filippo si identifica in Iaria Filippo, il quale, come è emerso attraverso il servizio di video sorveglianza, alle ore 11:35 entrava all'interno dell'abitazione del Pelle.". La superiore abduzione accusatoria è stata criticata in sede di riesame per erroneità nella trascrizione dell' intercettazione dal cui reale contenuto si evince che il Pelle Giuseppe si rivolge al Pelle Antonio, che appena rientrato dichiara di non aver trovato tale Roberto ("Roberto oggi è chiuso"), e lo invita a contattare tale Roberto tramite "quel Filippo della Gioielleria". Il "Filippo della gioielleria" non ha evidentemente nulla a che vedere con l'imputato che non detiene ad alcun titolo né lavora in una gioielleria né è solito sostare in alcuna gioielleria essendo solo un "aspirante avvocato". La prova che il Filippo citato nel progressivo 3275 non è l'"avvocato" del successivo progressivo 3277 è data dal fatto che a quest'ultimo non viene richiesto di contattare né il "Roberto" né il "Pierino" per "dirgli di recarsi immediatamente presso l'abitazione del Pelle". In buona sostanza, quanto emerge dal progressivo 3275 (contattare quel Filippo della gioielleria al fine di far venire immediatamente il Pierino presso la casa del Pelle Giuseppe) non trova conferma nel successivo progressivo 3277. La superiore precisazione si è resa necessaria per meglio comprendere che il Filippo del progressivo 3277, si era recato presso l'abitazione del Pelle Giuseppe non perché da questi chiamato, ma per ragioni diverse da quelle emerse nel precedente progressivo 3275 delle quali meglio si dirà nel prosieguo." Il progressivo di cui si discute contiene la prova che il soggetto asseritamente identificato come Pelle Giuseppe avrebbe voluto che il candidato dr. Pietro Nucera fosse personalmente portato in casa per essere presentato al suo interlocutore (Giovanni Ficara) e che all'uopo abbia incaricato il figlio Antonio di contattare tale Roberto tramite il Filippo della Gioielleria; tale interpretazione esclude che il dr. Filippo Iaria avesse "funzione di raccordo tra il Pelle ed il Nucera".

Nella memoria di replica, il P.M. non ha confutato quanto dedotto sopra dalla difesa dello Iaria, di talchè doveva ritenersi pacifico ed incontestato che la persona

scelta da Pelle Giuseppe per asseritamente raccordarsi con Nucera non è l'odierno appellante.

Tale verità inconfutabile è assorbente rispetto a tutte le restanti ed ultronee considerazioni contenute in sentenza a supporto del ruolo, appunto, di collegamento elettorale, attribuito erroneamente a Iaria Filippo.

Si vuol dire che essendo incontrovertibile che tale asserito ruolo è stato assegnato dal Pelle ad altro soggetto, tutti gli ulteriori sillogismi argomentativi, utilizzati in sentenza per identificare quel soggetto con Filippo Iaria, vengono automaticamente a cadere.

Tuttavia, per puro scrupolo difensivo, è opportuno sottoporre a critica le suddette argomentazioni, che trattano del presunto ruolo di collegamento affidato all'odierno appellante.

Proseguendo nella disamina della sentenza si osserva che l'asserita *"funzione di raccordo"* cui avrebbe assolto il dr. Filippo Iaria sarebbe provata, secondo l'errato convincimento del primo Giudice, dal tenore della prima parte della conversazione captata in data 13.03.2010; si legge sul punto in sentenza: *"Nel corso del primo e già esaminato colloquio del 13.03.10 (conversanti PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO Francesco) PELLE riferiva allo IARIA, giunto successivamente che "compare Gianni" (FICARA Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura del NUCERA a Reggio Calabria e gli chiedeva di comunicare a quest'ultimo di mettersi "a disposizione" della cosca FICARA ("ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr..."); gli spiegava che, nel caso in cui "compare Gianni", o un soggetto a lui vicino, avesse avuto necessità di qualche cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S., il NUCERA avrebbe dovuto dimostrarsi pronto a fornire il suo aiuto per ogni evenienza ("...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr..."); avrebbe dovuto mostrare al FICARA lo stesso riguardo che aveva sempre riservato a PELLE e alla sua famiglia. Dal contenuto della prima parte del dialogo in esame si comprende chiaramente che lo IARIA, oltre ad essere sostenitore della candidatura del NUCERA, era, innanzitutto, personaggio intraneo alla cosca PELLE proprio perché destinatario dell'ordine di informare un altro associato di rispettare una direttiva del capo-cosca ("ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione")."* In buona

sostanza, il primo Giudice ha ritenuto di dover valorizzare in senso accusatorio l'asserito "ordine", rivolto all'"avvocato", di riferire al candidato di doversi mettere a disposizione del presunto boss Giovanni Ficara. Tale opinione è però, del tutto illogica; al riguardo, appare evidente come la gravata sentenza non abbia tenuto in alcuna considerazione le puntuali difese svolte in primo grado, nella discussione orale e nella memoria scritta, di cui giova trascrivere le parti che trattano della vicenda che ci occupa: "Nella intercettazione in commento di cui al progressivo 3277, della durata complessiva di 15 minuti e 3 secondi, l'"avvocato" fa ingresso nel locale captato all'interno dell'abitazione del Pelle Giuseppe dopo 11 minuti e 28 secondi dall'inizio dell' intercettazione. In questi primi 11 minuti e 28 secondi di intercettazione, il colloquio tra i propalanti captati presenta caratteri di confidenzialità e riservatezza (basso tono di voce e facilità di intendimenti con l'uso di espressioni idiomatiche). Tale stato della conversazione si modifica radicalmente con l'ingresso dell'"avvocato" avvenuto dopo 11 minuti e 28 secondi dall'inizio della conversazione. Dal forte rumore di sedie sottostante e dalle frasi captate si comprende che, al momento dell'ingresso dell'"avvocato", tutti i presenti si alzano e l'"avvocato" viene con deferenza degli astanti invitato a prendere posto e ad accomodarsi. La voce dell'"avvocato" viene captata nel progressivo in esame per un lasso di tempo di poco superiore a tre minuti, ossia per il tempo di permanenza effettiva nella stanza. La persona cui viene attribuita dagli inquirenti l'identità dell'imputato Iaria Filippo viene presentato dall'ospite agli altri astanti e sempre chiamato da tutti i presenti, compreso il Pelle Giuseppe, con il titolo professionale di "avvocato" e con l'uso del "voi"; i toni ed i modi sono rispettosi e distaccati. Passando al tenore dei dialoghi, vengono subito rivolte all'"avvocato" domande circa lo schieramento politico di appartenenza ("che partito è") del Nucera Pietro e l'"avvocato" offre una risposta tecnico - politico - elettorale ("allora, primo raggruppamento, tre partiti. UDEUR, repubblicani e socialisti ... però lui è ..in questa lista."). La voce attribuita dagli inquirenti al Ficara Giovanni chiede se tale lista sia di destra o meno e l'"avvocato" offre nuovamente una risposta tecnico - politico - elettorale ("centro - destra"). A questo punto la voce attribuita al Ficara Giovanni esterna il convincimento che ove il candidato fosse appartenuto allo schieramento di sinistra, sarebbe stato inutile proporlo ("non, per il fatto che quando vedono sinistra è capace che è inutile che glieli portiamo"). Il contenuto di tali propalazioni appare meritevole di maggior rilievo e considerazione. Ed invero, la voce attribuita allo Iaria Filippo, al quale i

presenti si rivolgono con modi e termini non confidenziali ed anzi di distacco e rispetto professionale con tratti di deferenza, non proferisce alcuna esternazione incriminabile, atteso che essa si limita a fornire delucidazioni di natura politico - elettorale ed in particolare ad illustrare lo schieramento in cui è collocata la lista del candidato ed a precisare il partito di appartenenza del predetto candidato Pietro Nucera. All'"avvocato" non vengono prospettati i metodi tipici dello scambio elettorale politico mafioso, ma anzi viene affermato e ribadito chiaramente il principio della libertà di scelta nella espressione del voto, con la precisazione che, proprio nel rispetto di tale libertà, ove il candidato fosse appartenuto ad uno schieramento di sinistra, sarebbe stato inutile proporlo all'elettorato. Questo è il modo con cui i colloquanti si presentano all'"avvocato"; questi sono i toni, i rapporti e le relazioni che emergono dall'intercettazione in commento. La piana e serena disamina del contenuto della propalazione captata ed in commento consente, invero, di escludere che l'"avvocato" sia un partecipe alla presunta associazione criminale atteso che allo stesso vengono rappresentati dai suoi interlocutori interessi di natura prettamente politica e metodi certamente non mafiosi ed anzi rispettosi della libertà di formazione e manifestazione della espressione di voto nelle competizioni elettorali. Passando all'unica frase incriminata, la requisitoria d'accusa ha valorizzato, qualificandola come un vero e proprio "ordine", l'espressione che il Pelle Giuseppe rivolge all'"avvocato" del seguente testuale tenore: "ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara deve essere a disposizione". L'Ufficio di Procura conclude, pertanto, che se il Pelle Giuseppe ha rivolto un ordine all'"avvocato", quest'ultimo deve essere ritenuto un associato in posizione di subordinazione al soggetto promanante il preteso ordine. Tale abduzione accusatoria non tiene in debito conto ed anzi ignora la risposta dell'"avvocato" il quale, anziché riconoscere e osservare il preteso ordine, rivolgendosi direttamente al Ficara Giovanni, domanda "ma vi conosce ?". Tale reazione deve essere adeguatamente valutata, atteso che in considerazione di essa deve essere categoricamente escluso che l'"avvocato" abbia riconosciuto nell'espressione del Pelle Giuseppe un ordine proveniente dal presunto capo indiscusso del clan al quale, secondo l'accusa, apparterrebbe lo stesso "avvocato". E' necessario calarsi nella situazione concreta e reale che le captazioni consentono, invero, di delineare. L'"avvocato" risponde al preteso "ordine" con un interrogativo che mette in discussione ed in dubbio l'asserita altisonanza della persona che sta al suo cospetto; risponde come un soggetto assolutamente estraneo da qualsivoglia vincolo; risponde con la logica tipica

della persona scevra da condizionamenti; risponde con la logica di chi antepone la conoscenza diretta a qualsivoglia supina subordinazione mafiosa. Nessun mafioso avrebbe mai risposto come ha risposto l'"avvocato". Se l'"avvocato" fosse stato un partecipe al preteso sodalizio criminale, trovandosi al cospetto di due presunti indiscussi boss delle più potenti famiglie criminali insistenti nel territorio reggino, non avrebbe mai posto l'interrogativo circa la diretta conoscenza del presunto boss da parte del candidato, mettendo così in dubbio la pretesa forza di assoggettamento che il solo nome del presunto boss avrebbe dovuto incutere nel candidato stesso. Se l'"avvocato" fosse stato un associato in posizione di subordinazione avrebbe dovuto osservare quel silenzio reverenziale al quale più volte ha fatto riferimento l'Ufficio di Procura nel descrivere le relazioni gerarchiche tipicamente mafiose, mentre, invece, nel caso che ci occupa, l'"avvocato" non solo non ha taciuto ma ha posto ai suoi interlocutori un interrogativo dal quale si evince chiaramente non solo la sua estraneità a qualsiasi associazione mafiosa ma la sua ignoranza in punto di condotte e relazioni gerarchiche fra intranei. Appare opportuno, altresì, precisare che la trascrizione operata dai ROS contiene un chiaro errore nella alternanza di dialogo ed, in particolare, nell'attribuzione della frase "vabbè poi abbiamo occasione"; detta frase è, infatti, proferita dalla voce attribuita allo stesso Ficara Giovanni e non certo da quella attribuita all'"avvocato", il che consente di escludere che l'avvocato abbia assunto l'impegno in proprio di una presentazione futura. Sul punto, previa approfondita analisi tecnico - fonica alla quale si rinvia, il consulente della difesa conclude come segue: "si rileva quindi nel confronto sopra operato che la frase. "Va bene poi abbiamo occasione" non viene detta dal soggetto parlante Iaria Filippo, per come attribuita dal ROS, ma viene proferita dal soggetto Ficara Giovanni e rientra in una alternanza di dialogo pienamente coerente, come conferma anche lo spiccato accento reggino riconoscibile nell'espressione, accento che caratterizza con forti segni di identificabilità la voce del soggetto parlante Ficara Giovanni in tutta la restante conversazione".

Tutte le superiori fondate difese sono state ignorate dal primo Giudice il quale, in assenza di qualsivoglia compiuta valutazione di esse, ha rassegnato sul punto le seguenti apodittiche inferenze decisorie: "La funzione di raccordo di IARIA tra il NUCERA ed il PELLE si ricava anche dalla intenzione di quest'ultimo, manifestata al FICARA, di presentargli il candidato, sottolineando il PELLE in ogni caso come fosse importante già la conoscenza tra l'odierno imputato ed il FICARA ("IARIA F.: Ma vi conosce? FICARA G.: No. PELLE G.: Non si conoscono IARIA F.: Va bene poi abbiamo

l'occasione ... si accavallano le voci ... PELLE G:Ora ... lo conoscete voi IARIA F.:Perfetto!") Né tanto meno, come vorrebbe la difesa, influisce sul riconoscimento allo IARIA del ruolo di associato la sua domanda al FICARA se conosce il NUCERA ("Ma vi conosce?"), successiva all'ordine del capo-cosca. Si tratta, infatti, semplicemente, di domanda esplorativa ed, in ogni caso, sempre attuativa degli ordini del capo-cosca."

Orbene, non v'è chi non veda che il primo Giudice è incorso in un errato convincimento in ragione di una presunta valutazione probatoria non aderente ai dati concretamente emergenti. Non è stata, peraltro, tenuta in alcuna considerazione la puntuale relazione tecnico – fonica in cui l'alternanza delle voci captate ha una ben diversa attribuzione rispetto a quella (errata) inopinatamente accolta e riportata in sentenza e nella quale vengono erroneamente attribuite all'appellante espressioni né da lui pronunciate né a lui rivolte.

Sotto altro profilo è palesemente errata e non aderente ai canoni della logicità la valutazione di "*semplice domanda esplorativa*" che il primo Giudice ha inteso attribuire alla reazione interrogativa del soggetto identificato come il dr. Filippo Iaria ("*Ma vi conosce ?*"). Detta domanda, nei toni, nei modi e nelle circostanze in cui è stata espressa, non ha nulla a che vedere con interrogativi esplorativi e/o comunque attuativi di un preteso ordine proveniente dal presunto capo. Nella conversazione che ci occupa l'"*avvocato*" è talmente estraneo al contesto dei rapporti che non solo interviene autonomamente senza rispettare nemmeno la normale alternanza del dialogo, ma finisce per interrompere i propri interlocutori, correggendoli ed interrogandoli.

E' lo stesso primo Giudice a rammentare e ribadire, in altre parti della sentenza e con riferimento ad altre captazioni ambientali, la regola in base alla quale da parte dell'affiliato deve essere osservato un religioso silenzio al cospetto del capo o dei soggetti ad esso equipollenti; in particolare, la sentenza impugnata attribuisce il ruolo di capo della "*cosca Pelle*" al coimputato Giuseppe Pelle anche in ragione del silenzio che al suo cospetto gli interlocutori hanno osservato e devono osservare. Si legge, al riguardo, nella gravata sentenza (pag. 95): "*Le risultanze finora analizzate (e quelle di seguito riportate) consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Pelle Giuseppe cl. 60, dopo la morte del padre Pelle Antonio cl. 32 ed a seguito dell'arresto in data 10.03.07 del fratello maggiore (Salvatore cl. 57), ha assunto il comando della omonima cosca; come tra l'altro ha evidenziato nel dialogo del 25.03.2010 nel corso del quale spiegava a tale "cumpari Carmine" che, quando prende*

la parola, i suoi fratelli devono restare in silenzio, così come egli doveva "stare zitto" quando parlava suo padre o suo fratello maggiore (" e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti e stanno zitti, se ho torto e se ho ragione".

Orbene, se questa è la regola che lo stesso primo Giudice ha ritenuto di dover seguire per riconoscere al Giuseppe Pelle il ruolo di "capo della omonima cosca", non si comprende come possa essere ipotizzata, senza cadere in palese contraddizione, l'eccezione alla predetta regola consistente nell'ammissione del "libero dialogo" e della "domanda esplorativa" da parte di un semplice affiliato rivolta a due presunti boss mafiosi di particolare caratura criminale.

Invero, solo l'estraneo alla consorteria criminale non conosce e non osserva la regola del silenzio e può credere che sia ammesso il libero dialogo con due presunti boss; solo l'estraneo alla consorteria criminale può ritenere che sia consentito rivolgere domande (*Ma vi conosce?*) che, peraltro, minano l'autorità e la immagine dei propri interlocutori. Che l'"avvocato" sia un estraneo è certamente confermato dal fatto che i colloqui confidenziali tra i presenti (intrattenuti per ben 11 minuti e 26 secondi - del progr. 3277 - prima dell'arrivo dell'"avvocato") vengono repentinamente interrotti e, alla presenza dell'"avvocato", appena presentato e conosciuto ed al quale tutti si rivolgono con modi e toni distaccati e rispettosi ("*avvocato si accomodi*"), il colloquio diviene prettamente tecnico - politico - elettorale. L'"avvocato" viene interpellato con l'uso del "voi" e con la qualifica professionale, nessuno dei presenti usa toni confidenziali con l'avvocato al quale vengono rivolte domande prettamente tecniche ("*a quale lista appartiene*" "*che partito è*") ed al quale non vengono prospettati metodi mafiosi ("*no perché se è di sinistra è capace è inutile che glielo portiamo.*"). All'affermazione di preteso "comando" rivolta dal Pelle Giuseppe ("*quando sente il nome di Gianni Ficara si deve mettere a disposizione*"), l'"avvocato" risponde ponendo un interrogativo direttamente al preteso Ficara ("*ma vi conosce?*"), che dimostra chiaramente la insussistenza di qualsivoglia atteggiamento di supina reverenza e che anzi mette in dubbio la pretesa forza di assoggettamento che la sola rievocazione di un semplice nome (di un presunto notorio boss) dovrebbe suscitare e/o incutere.

Per quanto attiene la prosecuzione della conversazione captata nel progressivo successivo (3278) a quello appena sopra esaminato (3277), il primo Giudice ha implicitamente ed erroneamente ritenuto che ad essa abbia silenziosamente assistito il dr. Filippo Iaria. Il primo Giudice non si (pre)occupava di stabilire se l'"avvocato" sia stato o meno presente a questa seconda parte della conversazione. Più in chiaro, secondo il primo Giudice la prima parte della conversazione (corrispondente al progressivo n. 3277) – contraddistinta (ad eccezione dell'incompreso ed ineseguito asserito "ordine" di cui si è detto prima e si dirà appresso) da toni e rapporti formali e da conversazioni tecnico – politiche prive di espressioni intrinsecamente incriminabili – sarebbe stata caratterizzata dalla partecipazione oltremodo attiva e loquace di un "avvocato" "che, pur essendo (sempre secondo il primo Giudice) un semplice giovanissimo affiliato, non solo interloquisce, liberamente ed autonomamente, con tono alla pari ed al di sopra dei suoi interlocutori potenti capi cosca, ma li interrompe e li interroga in via esplorativa e per ragioni meramente attuative del citato preteso "ordine"; mentre, sempre secondo il primo Giudice, nella successiva parte della conversazione (corrispondente al progressivo 3278), caratterizzata da toni confidenziali, riservati, il predetto giovane "avvocato", pur presente, si sarebbe improvvisamente ed inspiegabilmente calato in un silenzio tombale.

La contraddittorietà ed intrinseca inverosimiglianza di detta ricostruzione appare francamente insuperabile. Non sono state tenute in alcuna considerazione le difese proposte sul punto ed esaurientemente illustrate nella memoria scritta, dalle quali si evince incontrovertibilmente che alla successiva fase della conversazione l'"avvocato" non vi ha partecipato non perché silente ma perché non più presente all'interno della stanza captata.

Anche in relazione a tale episodio è opportuno riprodurre le difese scritte depositate in *prime cure*, in cui si legge: *"Il colloquio di cui al progressivo 3277 si conclude con un rumore di sedie in sottofondo (indicativo che qualcuno si è alzato). Tale circostanza deve essere tenuta in debito conto atteso che nella successiva intercettazione n. 3278 l'"avvocato" non è più presente. L'intercettazione in commento è stata particolarmente valorizzata nella requisitoria d'accusa sulla base della dichiarata presunzione logica secondo cui se, come erroneamente ritiene la Pubblica Accusa, il dialogo contenuto nel progressivo 3278 è stato proferito innanzi all'"avvocato" ciò significa che questi, seppur rimasto silente nel corso della stessa, è un associato mafioso, in quanto ritenuto dagli interlocutori come soggetto idoneo*

all'ascolto di discorsi riservati a contenuto malavitoso. Ancora più in chiaro, deve essere precisato che la stessa trascrizione dei ROS riconosce che nella successiva intercettazione n. 3278 non vi è alcun intervento dell'"avvocato", ma nella leggenda dei presenti posta in epigrafe ad essa continua a leggersi (forse per un mero refuso di stampa del precedente progressivo) la iscrizione del nome di Filippo Iaria, senza però che venga attribuita allo stesso alcun intervento espressivo. Nella requisitoria d'accusa emerge con assoluta chiarezza l'errato presupposto su cui si fonda l'ipotesi di reato contestato; in particolare, con riferimento al progressivo 3278 la Pubblica accusa afferma: "è un momento in cui dalla telecamera risulta che Iaria Filippo è all'interno dell'abitazione e aveva già partecipato al primo stralcio di dialogo che ho letto. Lui dice: "io quando dicono questa cosa non c'ero, ero uscito", ma non risulta, non risulta dalla telecamera e quindi sicuramente era all'interno dell'abitazione". Questo è un chiaro errore di valutazione della fonte di prova indiziaria relativa alla ripresa video, atteso che il dato offerto dalla telecamera potrebbe, solo ove fosse riscontrato dalla registrazione audio, offrire contezza della permanenza nella stanza sottoposta ad intercettazione; in mancanza del riscontro audio la video ripresa non può offrire alcuna certezza circa la presenza di un soggetto all'interno della stanza in cui vengono captati i colloqui. Più in chiaro, il fatto che la ripresa video all'esterno abbia filmato l'ingresso dello Iaria Filippo nell'abitazione non vuol dire che egli si sia trattenuto solo ed esclusivamente all'interno della stanza captata; il fatto che l'intercettazione audio di cui al progressivo 3278 non contenga alcun intervento dell'"avvocato" è chiaro indice che lo stesso si è spostato in altra stanza dell'abitazione non sottoposta ad intercettazioni. Ed invero, quando l'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia dice di essersi spostato di stanza, riferisce una verità riscontrabile. Infatti, all'inizio dell'interrogatorio dichiara il motivo per il quale quel giorno si è recato presso l'abitazione del Pelle Giuseppe ossia: " ... mi dovevo fermare affinché il figlio mi doveva dare vi dico subito, mi ricordo anche precisamente che documento mi doveva dare, era l'attestazione che lui aveva una ditta, al fine di poter valutare se ci sono i danni patrimoniali per l'eventuale risarcimento." Detta dichiarazione è riscontrata dalla ripresa video dalla quale si evince che il Filippo Iaria ha fatto ingresso nell'abitazione del Pelle Giuseppe senza avere nulla nelle mani, ed è uscito da detta abitazione in compagnia del figlio di Giuseppe Pelle e con in mano un documento, che deve ragionevolmente ritenersi essere quella "attestazione" alla quale ha fatto riferimento nel corso dell'interrogatorio. Sul punto, la Pubblica Accusa

afferma che di tale rapporto professionale non emerge nulla dalle intercettazioni; ma appare francamente evidente che se ad essere intercettata è solo la stanza dove in quel momento si intrattengono soggetti diversi dall'imputato, il colloquio che quest'ultimo ha effettuato con il figlio del Pelle in altra stanza non potrà essere captato. In buona sostanza, la ripresa video potrebbe in ipotesi astratta fornire il dato della permanenza nell'abitazione, ma non può escludere, come di fatto avvenuto nel caso di specie, che lo Iaria Filippo si trovava in altra stanza con un altro soggetto. In punto di durata effettiva della permanenza dell'imputato Iaria Filippo nella stanza captata il consulente della difesa, previa analisi tecnico - fonica, conclude, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa, che: "operando l'ascolto della parte conclusiva della conversazione al progr. 3277 si rileva che al minuto 14,51 si sente un trambusto di sedie che fa ragionevolmente supporre che qualcuno dei presenti si sia alzato. L'assenza del parlante Iaria Filippo nella parte successiva della conversazione, cioè per tutto il progr. 3278, lascia quindi ragionevolmente intendere che egli si sia allontanato dalla stanza proprio al momento in cui si sente il trambusto di sedie, e quindi nella parte conclusiva del 3277. Ne consegue che il soggetto parlante Iaria Filippo si è intrattenuto nella conversazione con i soggetti già presenti per un tempo complessivo di circa tre minuti e mezzo (min. 11,28 - min. 14,51), e che ha abbandonato quindi la stanza monitorata senza prendere parte al prosieguo della conversazione, che ha poi interessato il progr. 3278 ed alla quale hanno partecipato i restanti presenti con esclusione del soggetto Iaria Filippo". Non vi è dubbio, pertanto, che nella successiva captazione n. 3278 l'imputato non è più presente nella stanza, tanto è vero che il colloquio ritorna ad assumere i toni confidenziali ed i contenuti riservati che avevano contraddistinto i primi 11 minuti e 28 secondi del colloquio captato al n. 3277, durante il quale, come visto l'"avvocato" non era presente. Sul punto scrive il consulente tecnico della difesa: "Nelle frasi precedenti all'ingresso e successive all'uscita dalla conversazione del soggetto parlante Iaria Filippo, i presenti soggetti Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Ficara Giovanni si sono intrattenuti in dialoghi articolati e molto fluidi, con toni di voce sensibilmente più bassi e confidenziali rispetto all'intervallo in cui è stato presente il soggetto parlante Iaria Filippo, dimostrando così i tre un grado di conoscenza reciproca ed una condivisione di argomenti percepibilmente diversi rispetto a quelli manifestati nell'intervallo di tempo in cui è stato presente il soggetto parlante Iaria Filippo, durante il quale intervallo la conversazione è stata più rigida e formale, meno naturale ed a tratti forzata." Tale

ultimo rilievo dell'assenza dell'indagato dal colloquio intercettato al progressivo 3278 non è stato adeguatamente tenuto in debito conto. Più in chiaro, la trascrizione del progr. 3278 offre contezza dell'assenza dello Iaria Filippo, ma è stato erroneamente supposto che lo stesso fosse ancora all'interno della stanza intercettata. Orbene, la prova inconfutabile ed incontrovertibile dell'assenza dell'"avvocato" durante il colloquio captato al progr. 3278 è offerta dalla parte terminale di quel colloquio in cui i presenti si salutano reciprocamente e si congedano. Ed invero, il progressivo 3278 è suddiviso in due sub progressivi denominati A e B; in quest'ultimo progressivo, ignorato dall'Ufficio di Procura, gli ospiti del Pelle Giuseppe si salutano reciprocamente. Nessun saluto è rivolto all'"avvocato" perché egli non è più presente nella stanza essendosi già allontanato al momento terminale del progressivo 3277. Da ciò si evince chiaramente che durante il colloquio 3278, nel quale compare l'espressione "non sgarriamo con i Ti mangiu'", l'"avvocato" non è più presente. Tale ulteriore rilievo comprova definitivamente che l'"avvocato" non era presente nel corso della captazione identificata con il progressivo 3278 e nel corso della quale sarebbero state proferite dai propalanti le espressioni e le frasi ritenute incriminabili. E' la stessa intercettazione di cui al progressivo 3278 a contenere la prova della non presenza dell'"avvocato", atteso che è francamente impensabile che al momento conclusivo del congedo nessuno dei presenti abbia porto un saluto all'"avvocato" poco prima presentato e conosciuto ed al quale ci si era rivolti, nella precedente intercettazione, con toni deferenti e rispettosi; è impensabile che tutti i presenti si salutino a congedo reciprocamente tra loro chiamandosi per nome e che nessuno saluti l'"Avvocato". Nessuno saluta l'avvocato semplicemente perché questi non è più nella stanza."

Le suddette puntuali superiori difese, fondate su rilievi tecnici ineccepibili e su elementi di rigorosa prova logica, non specificamente contestate nella memoria scritta del P.M. e, quindi, da ritenersi incontroverse, sono state ignorate dal primo giudice.

La corretta valutazione delle emergenze probatorie consente, invero, di escludere *de plano* e con assoluta certezza che l'"avvocato" fosse presente alla seconda parte della conversazione (progr. 3278) in cui si sarebbe fatto riferimento ai sistemi di controllo del territorio da parte di altre famiglie mafiose (Labate alias "Ti mangiu'") nell'ambito della campagna elettorale. Le osservazioni espresse nella gravata sentenza si risolvono in frasi stereotipate prive di reale motivazione; non è dato comprendere, ed anzi è facilmente obiettabile, l'apodittica affermazione secondo cui (pag. 152): "lo Iaria si mostra immediatamente rispettoso delle direttive del capo", quando è pacifico, invece,

che al preteso "ordine" l'"avvocato" non ha pronunciato nemmeno un semplice "sì" o altre espressioni affermative e/o di consenso (es. certo, va bene, ok,), ma, rivolgendosi all'altro suo interlocutore, ha posto una precisa domanda (*ma vi conosce?*), che, non solo esclude in radice il rapporto di subordinazione tipico dell'affiliato, ma rivela, altresì, la chiara assenza di qualsivoglia condizionamento o supinazione mentale. L'interrogativo ha un significato inespresso ma chiaro, ossia "*perché dovrebbe mettersi a disposizione se nemmeno vi conosce?*". Altra affermazione, espressa in sentenza, francamente illogica, è quella secondo cui (pag. 152) : "*ed ancora, nel prosieguo del dialogo, emerge come Ficara si fosse informato dello schieramento politico del Nucera proprio per raccogliere voti a suo favore nella zone in cui era in grado di esercitare una certa influenza*"; sul punto, si osserva che all'"avvocato", dopo che questi ha precisato, con terminologia tecnica, la collocazione politica e partitica del candidato, viene chiaramente ribadito che se il candidato fosse stato di altro schieramento politico nessuno avrebbe accordato la fiducia elettorale e dunque il voto. Non pare possa essere revocato in dubbio che l'"avvocato" ed i suoi interlocutori si sono confrontati, non sui metodi tipici dello scambio elettorale politico mafioso, ma sui principi della libertà di scelta nella espressione del voto, nella comune consapevolezza che, proprio nel rispetto di tale libertà, ove il candidato fosse appartenuto ad uno schieramento diverso, sarebbe stato inutile proporlo all'elettorato.

Delle apodittiche e stereotipate affermazioni accusatorie non pare intrinsecamente persuaso lo stesso primo Giudice, il quale, a più riprese, definisce il dr. Filippo Iaria come soggetto "*vicino alla cosca*" e conclude precisando che detti sospetti d'accusa, per essere chiariti e compresi, devono essere necessariamente rapportati al concetto di *soglia minima di contributo partecipativo*, inteso non come concreta attività materiale, bensì come astratta manifestazione d'impegno a beneficio del sodalizio; testualmente si legge (pag. 153): "*Per meglio chiarire i concetti espressi va ribadito e sottolineato che non è necessario che il contributo alla vita dell'ente debba risolversi in un'attività materiale. Infatti la soglia minima di contributo partecipativo astrattamente ipotizzabile è teoricamente la mera manifestazione di impegno con cui l'affiliato mette a disposizione del sodalizio le proprie energie, una siffatta disponibilità infatti costituisce essa stessa un contributo alla vita dell'ente e ne amplia le potenzialità operative*".

Per il decidente, cioè, nel caso che ci occupa e con riferimento specifico alla posizione del dr. Filippo Iaria, il contributo alla vita dell'ente non esiste come condotta materiale, bensì (sempre secondo il primo Giudice) come asserita mera manifestazione

di impegno e di disponibilità. Si osserva in contrario, ad ogni buon conto, che le intercettazioni identificate con i progressivi sopra esaminati (3275 - 3277 - 3278) consentono di escludere con assoluta certezza che l'"avvocato" abbia manifestato, anche solo astrattamente, impegno e disponibilità; deve, anzi, escludersi che l'"avvocato" sia un partecipe all'associazione mafiosa.

Ed invero, in estrema sintesi riepilogativa, il Filippo del progr. 3275 non è l'imputato dr. Filippo Iaria, bensì è un tale "*Filippo della gioielleria*" che deve chiamare un tale "*Roberto*" che dovrebbe a sua volta contattare il candidato. Questa intercettazione esclude, sicuramente, che lo Iaria Filippo sia soggetto usato con funzione di raccordo tra Pelle e Nucera. Il successivo progressivo 3277 offre contezza che l'"avvocato" non è quel "*Filippo della gioielleria*", tanto è vero che all'"avvocato" non viene richiesto di chiamare il "*Roberto*" né di chiamare il candidato. A ciò si aggiunga che i colloqui confidenziali tra i presenti (intrattenuti per ben 11 minuti e 26 secondi - del progr. 3277 - prima dell'arrivo dell'"avvocato") vengono repentinamente interrotti e, alla presenza dell'"avvocato", appena presentato e conosciuto ed al quale tutti si rivolgono con modi e toni distaccati e rispettosi (es. "*avvocato si accomodi*"), il colloquio diviene prettamente tecnico - politico - elettorale. L'"avvocato" viene interrogato con l'uso del "*voi*" e con la qualifica professionale, nessuno dei presenti usa toni confidenziali con l'avvocato al quale vengono rivolte domande prettamente tecniche ("*a quale lista appartiene*" "*che partito è*") ed al quale non vengono prospettati metodi mafiosi ("*no perché se è di sinistra è capace è inutile che glielo portiamo.*"). All'affermazione di asserito "*comando*" rivolta dal Pelle Giuseppe ("*quando sente il nome di Gianni Ficara si deve mettere a disposizione*"), l'"avvocato" risponde ponendo un interrogativo direttamente al preteso Ficara ("*ma vi conosce?*"), che dimostra chiaramente la insussistenza di alcun atteggiamento di supina reverenza e che anzi mette in dubbio la pretesa forza di assoggettamento che la sola rievocazione di un semplice nome di un preteso boss dovrebbe suscitare e/o incutere. In ultimo, i toni tornano ad essere confidenziali tra i colloquianti nel progressivo 3278, quando l'"avvocato" non è più nella stanza captata, essendosi allontanato al minuto 14.51 del precedente progressivo 3277.

Sempre in merito alla conversazione in esame, la gravata sentenza afferma erroneamente che l'appellante, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avrebbe "*ammesso di essere stato, a suo tempo, pienamente cosciente della caratura criminale del FICARA e del PELLE (P.M. -. Sì. Ma quando ha detto "Compare Gianni", prima di*

questo dialogo che le ho letto io, Peppe Pelle le dice "Ditegli a Pierino - dice a Lei - ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara, deve essere a disposizione", Lei ha capito chi era in quel momento Gianni Ficara? INDAGATO LARIA -. Sì, sì, sì, però poi... P.M. -. Quindi, ha capito che stava parlando con un mafioso, o no?, sì o no? Se uno rimane nella...INDAGATO LARIA -. Il Giovanni Ficara... P.M. -. Avvocato, guardi, per quanto Lei cerchi di minimizzare... ha capito o no che stava parlando con un mafioso, anzi con due mafiosi, con Peppe Pelle che andava a trovare molto spesso e con Giovanni Ficara di Ravagnese che stava promettendo i voti di Ravagnese, ha capito o no, sì o no? INDAGATO LARIA -. Sì, sì, l'ho capito.")." . Lo stralcio dell'interrogatorio di garanzia riportato in sentenza con tecnica atomistica non consente di comprendere a fondo il tenore delle dichiarazioni integrali rese dall'indagato e che, se compiutamente riportate e correttamente intese, confermano pienamente i fatti come dedotti nella memoria difensiva prodotta in primo grado e nei presenti motivi di appello. Non ha alcun valore riportare con tecnica atomistica la risposta "*si si ho capito*", quando dall'integrale stesura del verbale si evince che l'appellante in quella sede ha spesso iniziato le sue risposte con la stessa frase affermativa, non per confermare il contenuto della domanda ma solo ed esclusivamente per riferire di aver compreso la stessa e poi rispondere. Prima di procedere alla trascrizione integrale delle dichiarazioni rese dal dr. Filippo Iaria in sede di interrogatorio di garanzia preme evidenziare che egli è stato tratto in arresto alle ore 04.00 del mattino del 21.12.2010, tradotto nelle carceri nel circuito detentivo dell'alta sicurezza alle ore 11:15 e poco dopo sottoposto ad interrogatorio di garanzia, che ha avuto inizio alle 14:00 dello stesso giorno. Stordito, frastornato e stanco ha, comunque, deciso di rispondere, senza prima aver avuto il tempo di leggere adeguatamente l'ordinanza di custodia cautelare (a precisa domanda circa la conoscenza e al comprensione del tenore del titolo custodiale egli ha risposto "*gli ho dato un'occhiata*"). Nonostante il suddetto stato, egli ha fornito risposte sincere e credibili (oggi, peraltro, provate), evitando qualsiasi contrasto anche solo dialogico che il contraddittorio dell'esame può a volte involontariamente generare. Tutti i presenti (GIP, PM e difensori) sono più volte intervenuti per invitare l'interrogando a parlare più lentamente (pag. 16 processo verbale interrogatorio) perchè l'appellante rispondeva ancor prima che fosse terminata la domanda postagli. E' questo l'atteggiamento di chi non ha nulla da nascondere, non ha nulla che debba tacere alle autorità inquirenti e giudiziarie essendo sua primaria intenzione difendersi secondo verità e giustizia.

Si ritiene opportuno riportare l'integrale tenore delle dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio di garanzia in ordine alla intercettazione in esame atteso che solo la valutazione complessiva e diacronica di esse può consentirne la corretta comprensione. Si legge nel processo verbale dell'interrogatorio di garanzia (con inizio pag. 14): "Indagato Iaria: *e allora, quando sono arrivato, mi ... "avvocato, entrate", ho detto "Buongiorno, sono compare Gianni" e altri due soggetti che non ricordo, c'era Giovanni Ficara e mi diceva il fatto del* Giudice : "*Compare Gianni lo conosce ?* Indagato Iaria: *No mai la prima volta poi ho capito che è Giovanni Ficara, quando è uscito l'articolo sul giornale, non l'ho mai visto, mai ho avuto a che fare con Ficara Giovanni.* avv. Albanese: *Ha avuto mai il numero di telefono di Ficara?* Indagato Iaria *Mai il numero . e allora, ho scoperto che è il Ficara Giovanni il giorno ... quando è stato arrestato, mi ha detto "Compare, per piacere, gli dite al dottore che* Avv Albanese: *che Ficara Giovanni viene arrestato nella Reale –* Indagato Iaria *si, nella Reale certo. E io allora ho visto che era lui , perché poi è uscito l'articolo sul giornale, se no nemmeno sapevo chi fosse questo Ficara Giovanni".* Questo primo stralcio di interrogatorio, ignorato dal primo giudice, consente, al di là di ogni ragionevole dubbio, di comprendere che l'appellante non conosceva prima di allora il Ficara Giovanni e che nonostante la estemporanea e generica presentazione ("*vi presento cumpari Gianni*"), confermata dalla relativa intercettazione, ha compreso chi gli fosse stato presentato in quella occasione solo successivamente ossia a seguito dell'operazione Reale, nell'ambito della quale il Ficara Giovanni è stato tratto in arresto e la cui immagine è stata, quindi, raffigurata pubblicamente dai mass media. L'interrogatorio prosegue (pag. 15 del processo verbale) relativamente alle domande proposte in merito al preteso "*ordine*" ed all'asserito impegno di presentazione del dr. Pietro Nucera con Ficara Giovanni; il relativo stralcio del processo verbale è del seguente testuale tenore: "Giudice: *Senta, ma lei si assume l'impegno di presentare Nucera e Ficara?* Indagato Iaria *no.* Giudice *Dico, in questo incontro si è parlato della candidatura di Nucera, questo era l'argomento?* Indagato Iaria *No.* *E allora per quello che ricordo io, il signor Pelle mi diceva espressamente "Gli dite al dottore che Ficara lo"* Giudice *Pagina 22.* Indagato Iaria *Gli dite al dottore che Ficara lo vota e di mettere* " *in questo però io non ho detto una parola, perché non ...* Giudice *ecco, esatto, questo è il punto. Che le dice Pelle ? Pelle che le dice ? indagato Iaria dice che Ficara lo voterà nella zona di -----* Giudice *e Lei che cosa ...?* Indagato Iaria *No, No,*

niente, mi sono stato zitto, perché non è interesse mio. Giudice No, gli da l'ambasciata, le dice "Parla con Ficara ... parla con Nucera, perché Ficara lo vota è così? Indagato Iaria Si, si, si, cos' mi dice. Però poi cosa succede? Poi Lui successivamente avv. Albanese "Ditegli a Pierino"? Giudice Le parole sono indagato Iaria si, Giudice, le spiego subito, successivamente Avv. Labanese La vuoi leggere, l'hai letta la Perché non dire cose che non Indagato Iaria Si, si, me la ricordo, no, me la ricordo. Successivamente se non sbaglio, lui dice Giudice Possiamo andare con calma, se vuole Indagato Iaria No. Avv. Raffaele D'Ottavio Devi parlare piano e prendere tutto il tempo, devi leggere gli atti. Indagato Iaria Ma Giudice chiedo scusa chiedo scusa avv. D'Ottavio Gabriele Magari ti saltano passaggi importanti. Avv. Albanese Ok? non capisci neanche poi cosa ti dicono. Avv. D'Ottavio Raffaele Magari, ecco, se leggi l'intercettazione. Avv. D'Ottavio Gabriele Esatto Indagato Iaria Successivamente Avv. D'Ottavio Raffaele Esattamente con il Magistrato, ti possiamo fare tutte le domande del caso. Indagato Iaria Questo qua però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là in Ospedale, qualunque cosa abbiamo bisogno... " e allora io questa circostanza avevo capito che era un'assurdità perché il dottore Nucera non lavora in Ospedale Giudice Non lavora in Ospedale? Indagato Iaria non, no, lavora presso la ... si chiama ex Mutua, Ivora all'ASP, è direttore, per questo io non c'ho fatto nemmeno caso. Se lei può notare, non parlo, ho detto io "ma questi che stanno dicendo"? perché il dottore non lavora all'ospedale, non ci ho fatto proprio caso. Poi non lo so come è andata a finire. " La trascrizione della prosecuzione dell'interrogatorio di garanzia sopra riprodotta consente di comprendere che l'appellante, con estrema concitazione narrativa, nonostante gli inviti dei Magistrati e degli avvocati a proseguire con maggiore calma espositiva, abbia inteso chiarire cosa realmente sia successo nell'ambito della conversazione captata. Ed invero, l'appellante chiarisce che ciò che allora dagli inquirenti ed oggi dal primo Giudicante era stato interpretato come un "ordine" ("quando viene in Ospedale si deve mettere a disposizione") era stato dal dr. Filippo Iaria recepito come un'"assurdità" in ragione del semplice fatto, poi confermato come dato pacifico nell'ambito del giudizio, che il dr. Pietro Nucera non prestava e non ha mai prestato lavoro presso l'ospedale di Melito, bensì era Direttore dell'ASL. L'Azienda Ospedaliera non ha nulla a che vedere con L'Azienda Sanitaria. Tale ultimo dato non è stato adeguatamente considerato ed apprezzato dal primo Giudice il quale ha erroneamente ritenuto come intrinsecamente attendibile e veritiera l'affermazione del Pelle Giuseppe secondo cui il dr. Pietro Nucera

si era sempre messo a disposizione in ambito ospedaliero. Il fatto storico che il dr. Pietro Nucera non abbia mai prestato attività di lavoro presso l'ospedale di Melito (né in altre aziende ospedaliere) deve essere più approfonditamente valutato in ragione del fatto che una diversa e più corretta valutazione può consentire di comprendere che il Pelle Giuseppe, con evidente scopo millantatorio, fingeva di conoscere approfonditamente taluni soggetti, come il dr. Pietro Nucera, dei quali invero, non conosceva nemmeno la sede di lavoro né il tipo di impiego lavorativo né la specializzazione medica. Il preteso "ordine" è, invero, una semplice millanteria. L'interrogatorio prosegue relativamente alla asserita e non veritiera assunzione di impegno da parte dell'appellante di presentare il candidato al Giovanni Ficara. Detta assunzione di impegno è stata da subito seccamente smentita dall'imputato il quale, stante l'insistenza della domanda da parte del PM, ha richiesto che venisse letto lo stralcio della trascrizione; atteso che detta trascrizione non era stata riportata nell'ordinanza di custodia cautelare, il PM ha ritenuto di dover leggere la trascrizione risultante nella richiesta di applicazione della misura cautelare. Ebbene, atteso che neanche tale ultimo atto conteneva una chiara ed inequivoca trascrizione della conversazione, il PM si è visto costretto a riferirne in via estemporanea una ricostruzione interpretativa del tutto soggettiva e peraltro non confermata, poi, dal dato testuale risultante nel verbale di trascrizione ad opera dei ROS, anch'esso errato. Sul punto si ribadisce che il consulente tecnico di parte, professionista notoriamente esperto ed affidabile, con l'ausilio di strumenti audio - fonici, ha ricostruito nella relazione depositata in atti ed alla quale si rinvia il giusto tenore della conversazione dalla quale si evince che nessun ordine e/o accordo di presentazione è stato impartito e/o assunto nei confronti e/o dal dr. Filippo Iaria. Nel prosieguo dell'interrogatorio, il Giudice chiede ragguagli sulla durata dell'incontro e sui temi complessivamente trattati, evidentemente perché ha già il chiaro sentore, stante la mancanza di qualsivoglia successivo intervento verbale dello Iaria, che nella successiva parte della conversazione captata (nel corso della quale il discorso non era più prettamente elettorale (progr. 3278)), il dr. Filippo Iaria non vi abbia partecipato; in particolare, si legge (pag. 21 del processo verbale): "Giudice: *Senta ma questo incontro era Si parlava proprio della campagna elettorale, insomma, Lei è stato lì, è durato parecchio tempo, Ficara che diceva, offriva?* Indagato Iaria: No 2 minuti, poi mi sono spostato all'altra stanza con Pelle Sebastiano, ed è arrivato Pelle Antonio e mi ha dato questo documento e siamo stati cinque minuti insieme, almeno 5 o 10 minuti". Detta versione è pienamente confermata dall'esame incrociato dei dati investigativi di

intercettazione audio all'interno e video all'esterno dell'abitazione del Pelle. Non si comprende sulla base di quale dato il primo Giudice abbia ritenuto che il dr. Filippo Iaria abbia prolungato la propria permanenza all'interno della stanza per tutto il tempo dell'intera conversazione alla quale, invero, vi ha partecipato per i soli iniziali minuti. Ben si comprende, pertanto, che il dr. Filippo Iaria non sia stato presente in quella parte di conversazione in cui si parla di asseriti sistemi di mantenimento degli equilibri mafiosi nel comprensorio reggino. Alla domanda del Giudice (pag. 21 del processo verbale di interrogatorio di garanzia): *"Si ricorda che Pelle aveva paura a dichiarare i problemi con altre famiglie mafiose"* il dr. Filippo Iaria risponde: *"Non c'ero io in questa intercettazione."* Ed ancora alla domanda del Giudice: *"se ha fatto il nome dei Labate?"* risponde: *"No, no, io mi ero spostato di là, no non c'ero mi ero spostato nell'altra stanza con Pelle Sebastiano."* L'esame integrale del verbale consente di escludere che il dr. Filippo Iaria abbia riconosciuto di aver ricevuto un ordine da parte del Pelle Giuseppe ovvero abbia riconosciuto di aver partecipato ad una conversazione criminale in ambito elettorale.

La sentenza impugnata prosegue con la trattazione della conversazione del 26.02.2010 affermando che la stessa sarebbe avvenuta con la partecipazione, seppur in totale silenzio, del dr. Filippo Iaria. Più in chiaro, con riferimento a tutta la lunghissima conversazione in esame, il primo Decidente concorda nel ritenere che non vi è traccia fonica, nemmeno indiretta e/o implicita, della presenza e della partecipazione, anche solo in totale silenzio, del dr. Filippo Iaria; non vi è parola a lui attribuita e/o ricondotta, non vi è parola (anche solo un semplice saluto) a lui rivolta, non vi è traccia sonora della sua presenza. Nonostante ciò la sentenza impugnata afferma che il dr. Filippo Iaria sarebbe stato presente alla predetta conversazione perché ciò sarebbe desumibile dalla video ripresa all'esterno dell'abitazione del Pelle, che, invero, non risulta depositata in atti, non risulta che sia stata visionata dal Giudice, non risulta esistente *aliunde*.

Al riguardo, giova riproporre tutte le eccezioni e le deduzioni puntualmente sollevate in primo grado dalla difesa, che il giudice di *prime cure* ha, *more solito*, totalmente ignorato.

"Sulle intercettazioni del 26.02.2010 (progr. 278 - 279 - 280 - 344) e sulla video ripresa del 26.02.2010.

Le intercettazioni ambientali del 26 febbraio 2010 sono identificate con i numeri di progressivo di registrazione in epigrafe indicati. Esse si distinguono dalle intercettazioni effettuate negli altri giorni (02.03.2010, 13.03.2010) per avere un

contenuto diverso da quello elettorale e/o politico; in particolare, il contenuto delle intercettazioni ambientali in esame è stato definito dagli inquirenti come di tipo "affaristico – commerciale – imprenditoriale.". E', infatti, in forza di tali intercettazioni che viene contestato all'imputato di essere partecipe al clan di San Luca per aver portato "al cospetto di Pelle Giuseppe cl. '60 due soggetti n.m.i. che proponevano al boss l'avvio di un'attività commerciale per la distribuzione di prodotti caseari, attività che il Pelle intendeva intestare a compiacenti prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali". ... Si osserva, in contrario, che lo Iaria Filippo in data 26.02.2010 non ha certamente preso parte alla conversazione captata nelle intercettazioni di cui ai progressivi 278 – 279 – 280 né si trovava all'interno del locale captato.

In particolare:

1) Lo Iaria Filippo, in data 26.02.2010, non ha condotto a bordo della propria autovettura alcun soggetto presso l'abitazione del Pelle Giuseppe; ciò si evince chiaramente dal brogliaccio del servizio di video ripresa a firma del Comandante Stefano Fernando Russo (facente parte della nota integrativa depositata in data 16.11.2010 e che per comodità di consultazione è stato allegato ai motivi di riesame – all. 5 - anche in questa sede acquisiti, in cui è scritto chiaramente che lo Iaria Filippo è: "giunto da solo a bordo della propria autovettura Renault Clio targata BP997DT". Non esiste depositato e/o prodotto agli atti altro brogliaccio e/o diverso documento dal quale risulti che in data 26.02.2010 l'imputato Iaria Filippo sia giunto, ad una qualsiasi altra ora ed in particolare alle ore 11:57, presso l'abitazione del Pelle Giuseppe in compagnia o portando a bordo della sua autovettura di altri due soggetti n.m.i.;

2) Lo Iaria Filippo, in data 26.02.2010, non ha mai fatto ingresso all'interno dell'abitazione del Pelle Giuseppe; ciò è confermato dalla video ripresa nella quale si vede chiaramente che lo Iaria, giunto da solo a bordo della predetta autovettura, suona al campanello d'ingresso e, dopo aver atteso qualche minuto, non venendo ricevuto, si allontana sempre a bordo della sua autovettura. Sul punto l'Ufficio di Procura ha assunto in requisitoria l'esistenza di un secondo asserito supporto contenente altra videoripresa diversa rispetto a quella in possesso della difesa. Con riferimento a tale asserito ulteriore dischetto e/o diversa video ripresa si eccepisce sin da ora,

nella ipotesi in cui esista detta altra video ripresa, la violazione del diritto di difesa atteso che lo stesso e/o la stessa non risulta processualmente esistente e/o ritualmente prodotto e/o acquisito e/o depositato agli atti del giudizio. Della inesistenza processuale (e dunque della sua inutilizzabilità) di tale ulteriore video ripresa vi è prova documentale. Si osserva, in particolare, che tutte le video riprese riguardanti l'imputato Filippo Iaria sono state elencate e prodotte con la nota integrativa depositata in data 16.11.2010 a firma del Comandante Stefano Fernando Russo; a pag. 4 della predetta informativa vengono specificamente indicati "tutti gli incontri che hanno riguardato Iaria Filippo e Pelle Giuseppe ed avvenuti all'interno dell'abitazione di quest'ultimo in via Borrello nr. 20 di Bovalino (RC)" con l'ausilio di uno schema a celle contenente nella prima cella l'indicazione del giorno della video ripresa, nella seconda cella quella dell'ora e nella terza ed ultima cella la descrizione specifica del mezzo a motore con cui il soggetto sopraggiunge e con la indicazione generico - anonima e/o nominativa di eventuali altri soggetti giunti a bordo e/o semplicemente in compagnia. **NON ESISTONO ALTRI ATTI ATTESTANTI DEPOSITI E/O ACQUISIZIONI DI MATERIALE VIDEO ED IN PARTICOLARE DI VIDEO RIPRESE ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE DEL PELLE RIGUARDANTI IL FILIPPO IARIA.** Con istanza di estrazione copia atti depositata in data 28 gennaio 2011 è stata richiesta dalla difesa dello Iaria Filippo la copia di tutte le video riprese elencate nel predetto schema allegato alla istanza di estrazione copia. In buona sostanza, la scrivente difesa ha richiesto copia di tutte le video riprese riguardanti lo Iaria Filippo. Né nella predetta nota integrativa, né nel supporto magnetico video consegnato dalla Cancelleria vi è la benché minima traccia, anche solo denominativa, di una ripresa video ulteriore e/o diversa e/o di caratteristiche e dimensioni diverse rispetto a quella del 26.02.2010 alle ore 11:29; in particolare, non vi è traccia aliunde agli atti del processo Reale 3 di una video ripresa del 26.02.2010 con inizio alle ore 11:57. Il supporto video consegnato dalla Cancelleria alla difesa è stato visionato innanzi ai Giudici del TdL i quali all'esito dell'udienza camerale hanno richiesto alla difesa di produrre detto supporto, che è stato ovviamente prodotto nella copia originale così come consegnata dalla Cancelleria della Procura della Repubblica; da allora detto supporto non è stato più ritirato; detta precisazione è dovuta in

quanto, ove necessario, l'esame tecnico del citato supporto potrà fornire la prova della esatta formazione del contenuto memorizzato in esso. Si allegano alla presente memoria la istanza di estrazione copia con l'allegato schema indicativo delle riprese video depositate dall'Ufficio di Procura. In conclusione; il dato assorbente consiste nel fatto che non esiste alcun atto e/o documento dal quale risulti che sia stata depositata detta asserita ulteriore video ripresa e che essa sia processualmente esistente agli atti del processo Reale 3.

3) Lo Iaria Filippo, in data 26.02.2010, non ha mai partecipato e/o assistito ad alcuna conversazione tra il Pelle Giuseppe ed altri due soggetti n.m.i.; ciò è confermato dalle trascrizioni delle intercettazioni (progr. 278 - 279 - 280) allegate (allegati 2, 3 e 4 della Informativa del 19.04.2010 operazione "Reale", che per comodità di consultazione sono stati allegati ai motivi di riesame - all. 6 e dunque acquisiti in questo giudizio) all'informativa del 19.04.2010, facente parte del presente procedimento, dalle quali si evince chiaramente che l'imputato Filippo Iaria non è presente al colloquio. In particolare, le intercettazioni di cui si discute sono state trascritte in data 27 febbraio 2010, negli uffici del ROS, con inizio alle ore 8:00 dagli agenti di P.G. Mar. Ord. Suraci Francesco e Car. Tirendi Lorenzo. Le trascrizioni di dette intercettazioni costituiscono gli allegati 2,3 e 4 della predetta informativa ROS. In nessuna di dette trascrizioni è fatto il benché minimo cenno della presenza dello Iaria Filippo; più in chiaro, le trascrizioni delle intercettazioni allegate alla predetta informativa, individuano le captazioni del colloquio tenuto dal Pelle Giuseppe con due uomini non identificati e non viene neanche ipotizzata la presenza di un quarto uomo identificabile in Iaria Filippo. Preme evidenziare che agli atti investigativi (prodotti quali allegati alla Informativa del 15.11.2010) esiste un altro verbale di trascrizione delle stesse intercettazioni, eseguito sempre presso gli uffici del ROS e sempre in data 27 febbraio 2010 con inizio alle ore 8:00 e seguenti dal Car. Tirendi Lorenzo e dal Mar. Suraci Francesco (all. 7). Non si riesce francamente a comprendere (n.d.r. e l'Ufficio di Procura non ha mai spiegato) come possano (co)esistere due diversi verbali di trascrizione relativi alle stesse intercettazioni. Non si comprende soprattutto come il Car. Scelto Tirendi Lorenzo (presente in entrambi i verbali di trascrizione) abbia potuto

contemporaneamente trascrivere due versioni diverse delle stesse intercettazioni.

4) *Non risponde al vero che nel successivo colloquio captato (progr. 344 del 26.02.2010), tra Sebastiano e Giuseppe Pelle, quest'ultimo abbia riferito di aver ricevuto nella mattinata l'indagato Filippo Iaria; sarà sufficiente, al riguardo, la piana lettura della trascrizione della citata intercettazione, nella quale non è fatto il benché minimo cenno all'imputato Iaria Filippo e che, a fini di immediata verifica, si allega alla presente memoria. In buona sostanza, l'affermazione accusatoria secondo cui nel colloquio del 26.02.2010 alle ore 19.21, Giuseppe Pelle avrebbe riferito a Sebastiano Pelle di aver ricevuto nella mattinata il prevenuto Filippo Iaria, è frutto di mera fantasia al pari della asserita intestazione fittizia delle attività. Per facilità di consultazione è stata allegata la copia della predetta trascrizione.*

Tornando alle trascrizioni delle intercettazioni identificate con i progr. 278 - 279 e 280 del 26.02.2010, e fermo restando che le trascrizioni allegata alla informativa ROS del 19.04.2010 (all. 2,3, e 4 di detta informativa) confermano che lo Iaria Filippo non era presente al colloquio captato, preme in ogni caso evidenziare che, le altre trascrizioni delle intercettazioni in cui, inspiegabilmente, compare un quarto uomo che viene identificato in Iaria Filippo, attribuiscono erroneamente al prevenuto alcune provalazioni che nelle prime trascrizioni sono invece attribuite al Giuseppe Pelle.

L'errore di attribuzione delle voci è provato per tabulas ed in particolare è provato dalla (inspiegabile) esistenza di due diverse trascrizioni delle stesse intercettazioni eseguite nello stesso giorno alla stessa ora con l'ausilio dello stesso Ufficiale di P.G. (Tirendi Lorenzo) e dal fatto che in una versione di dette trascrizioni vengono individuati due soggetti n. m.i. che parlano con il Pelle Giuseppe mentre nell'altra versione viene individuato erroneamente, oltre ai predetti tre soggetti, anche lo Iaria Filippo al quale vengono attribuite frasi che nell'altra versione erano state attribuite al Giuseppe Pelle.

Non va, peraltro, taciuto che la versione delle trascrizioni in cui compare erroneamente lo Iaria Filippo attribuiscono ad un unico soggetto (erroneamente identificato in Iaria Filippo) provalazioni che vengono proferite di volta in volta da uno o più soggetti (fra cui Pelle Giuseppe).

I superiori rilievi consentono de plano di escludere l'attribuibilità allo Iaria dei fatti al predetto contestati e la partecipazione del predetto alla vicenda in esame, che le risultanze investigative esistenti in processo, quali risultano dagli indici elaborati dalla stessa Procura non comprovano.

Con riferimento specifico alla intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20 non resta che ribadire l'assoluta erroneità della suddetta affermazione in ragione del fatto che né dall'ascolto di detta intercettazione né dalla trascrizione di essa si evince che il Pelle Giuseppe, durante il colloquio con il Pelle Sebastiano, avrebbe fatto il benché minimo cenno alla persona dello Iaria Filippo né ad alcuna sua visita e/o colloquio con lo stesso intrattenuto nella mattinata di quel 26.02.2010."

Tutte le puntuali deduzioni ed eccezioni difensive, illustrate nella memoria depositata e provate dagli atti ad essa allegati, per la gran parte non contestate dal PM, sono state di fatto ignorate dal primo Giudice il quale ha ritenuto di poterle compendiare in sentenza testualmente come segue: *"Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui IARIA Filippo non era presente all'interno dell'abitazione del Pelle nel corso della conversazione in esame e, in particolare, in data 26.2.2010, non aveva condotto a bordo della propria autovettura alcun soggetto presso l'abitazione del Pelle; non aveva mai fatto ingresso nell'abitazione stando alle videoriprese dalle quali emerge che sarebbe giunto da solo a bordo dell'autovettura, avrebbe suonato il campanello d'ingresso e, dopo avere atteso per qualche minuto, si sarebbe allontanato; esiste un innegabile contraddizione tra il contenuto dell'informativa del 19.4.2010 (operazione "Reale") in cui Iaria Filippo non era presente presso l'abitazione del Pelle e quello dell'informativa oggetto del presente processo in cui, per contro, lo Iaria è presente all'interno dell'abitazione e partecipa al dialogo."*

Tale asserito scarno e contraddittorio compendio denota un inadeguato e troppo disinvolto approccio di valutazione al quale è, peraltro, seguita una ancora più insufficiente, infondata ed errata motivazione espressa testualmente come segue: *"In primo luogo, come bene evidenziato dal Tribunale della Libertà, la difesa si è agganciata esclusivamente al contenuto della video-ripresa delle ore 11:29 da cui si deduce che lo IARIA si era recato nell'abitazione del PELLE da solo senza entrare nello stabile e non anche al contenuto di quella successiva delle 11:57 dalla quale si evince che si era recato, una seconda volta, insieme a due soggetti non identificati con i quali era entrato nello stabile (cfr. ordinanza del TDL PAG 22 "La visione del DVD prodotto dalla difesa ed utilizzato allo scopo di contestare l'assunto accusatorio consente infatti solo parzialmente di verificare quanto accaduto il giorno 26 febbraio 2010 trattandosi di immagini che si arrestano alle ore _____ e dunque prima delle ore 11:57. Dall'immagine video che si apprezza dalla visione del DVD prodotto in udienza emerge che in effetti Iaria Filippo, a bordo della propria autovettura Renault Clio giunge presso l'abitazione del Pelle e dopo avere suonato il campanello, non ottenendo risposta si allontana. Il DVD si arresta alle ore _____ e non riprende quanto accaduto*

immediatamente dopo allorché alle ore 11:57 giunge dalla SS 106 la Renault Clio di colore grigio argento tg BP997DT dalla quale scende Iaria Filippo accompagnato da altri due uomini non meglio identificati"). In secondo luogo, dalle dichiarazioni rese dallo IARIA nel corso dell'interrogatorio di garanzia era intenzione dei Pelle aprire un caseificio i quali avevano richiesto la sua presenza al momento della firma del contratto con i due probabili acquirenti, non ricordava i loro nomi né le circostanze concrete dell'incontro confermando che tuttavia era avvenuto (cfr. pagg. 23, 24 e segg. interrogatorio di garanzia). Risulta, pertanto, confermata l'impostazione accusatoria secondo cui lo Iaria avrebbe preso parte alla strategia ideata dai Pelle per intestare fittiziamente i propri beni a terzi e, conseguentemente, deve ritenersi corretta l'identificazione in Iaria Filippo effettuata dalla p.g."

A lasciare francamente perplessi non è solo la esiguità della asserita superiore motivazione di rigetto, ma la sua intrinseca inconsistenza ed aleatorietà.

Più in chiaro, il primo Giudice, dopo aver dato atto che esiste una video ripresa del 22.02.2010 alle ore 11:29 che conferma che il dr. Filippo Iaria non ha accompagnato nessuno in casa Pelle e dalla quale egli stesso si è dovuto allontanare perché nessuno ha risposto al citofono, afferma che la difesa non avrebbe tenuto conto di una asserita video ripresa del 22.02.2010 con inizio alle ore 11:57 che conterrebbe la prova che il dr. Iaria avrebbe accompagnato due soggetti n.m.i. e fatto ingresso con essi all'interno dell'abitazione del Pelle.

Orbene, si osserva in contrario che detta ultima video ripresa non esiste agli atti del giudizio che ci occupa, tant'è che il Giudice, in risposta alle puntuali eccezioni sollevate dai difensori anche in ordine alla violazione del diritto di difesa e che sono state sopra testualmente riproposte come motivi di gravame, avrebbe dovuto indicare quando e come è stata depositata e/o acquisita detta (inesistente) ulteriore video ripresa. Più in chiaro, la difesa ha dimostrato documentalmente che agli atti del giudizio risulta prodotta ed acquisita la sola video ripresa con inizio alle ore 11:29 e che è stata visionata in udienza e consegnata ai Giudici del T.d.L. su richiesta del Presidente del Collegio, dr.ssa Bandiera, la quale aveva dichiarato che detto supporto non risultava acquisito in atti. Non risulta, invece, né depositata né diversamente acquisita agli atti del giudizio una ulteriore video ripresa con inizio alle ore 11:57; ancora più in chiaro, non esiste né una prosecuzione della video ripresa con inizio alle ore 11:29 né una diversa video ripresa con inizio alle ore 11:57. In ordine al CD prodotto dalla difesa si ribadisce che è stato richiesto (come risulta dalla apposita istanza) alla competente cancelleria il rilascio di tutte le video riprese prodotte dalla Pubblica Accusa ed elencate nella nota in data 11.11.2010 di accompagnamento al deposito (ossia nella nota integrativa della nota d'indagine nr. 81/5 - 14 del 03.11.2010 depositata in data 16.11.2010 a firma del

Comandante ten. Col. Stefano Fernando Russo); in detta nota figura esclusivamente una video ripresa del 26.02.2010 con inizio alle ore 11:29 nella quale, come si legge già nella legenda posta a fianco, il dr. Filippo Iaria giunge da solo a bordo della sua autovettura. Detto supporto CD non contiene, né in prosecuzione alla prima ripresa né come file autonomo, alcuna altra ripresa video dello stesso giorno con inizio alle ore 11:57 in cui il dr. Filippo Iaria sarebbe arrivato a bordo della sua autovettura in compagnia di due soggetti n.m.i.; più in chiaro, nel supporto consegnato alla difesa e contenente tutte le video riprese depositate agli atti del giudizio non esiste alcuna video ripresa del giorno 26.02.2010 con inizio alle ore 11:57 né esiste alcuna video ripresa in cui risulti che il dr. Filippo Iaria abbia condotto due soggetti n. m. i. all'interno della abitazione del Pelle. Tutto quanto sopra puntualmente dedotto è stato documentalmente provato con allegazione di atti e supporti magnetici acquisiti e visionati dal primo Giudice, il quale conclude affermando che il CD visionato, già prodotto dalla difesa innanzi al TdL ed acquisito agli atti del giudizio, si arresterebbe prima dell'inizio della (inesistente) successiva video ripresa con inizio alle ore 11:57.

Il primo giudice ha affermato di aver visionato il dischetto fornito alla difesa dalla cancelleria, ma non ha asserito di aver visionato il secondo preteso CD contenente un'ulteriore video ripresa con inizio alle 11:57.

Nè tanto meno, il primo Giudice ha affermato di aver rinvenuto detto secondo dischetto negli atti processuali che riguardano le attività di indagine svolte a carico di Iaria; sul punto si limita a richiamare le osservazioni del TdL, che a sua volta, non afferma di aver visionato detto secondo CD.

Se tale ulteriore video ripresa esiste, appare evidente che essa non sia utilizzabile in quanto non ritualmente acquisita in atti né consegnata alla difesa alla quale è stato consegnato il solo CD prodotto in giudizio.

Non può, al riguardo sottacersi, per altro verso, la inconciliabilità delle, peraltro, contrastanti affermazioni del PM e del TdL alle quali ultime si rifà la sentenza impugnata, riportandone la trascrizione testuale; ed invero, mentre il PM, nella sua requisitoria scritta sembrerebbe fare riferimento ad un secondo ed autonomo cd contenente l'asserita video ripresa con inizio alle ore 11:57, l'ordinanza del TdL, invece, sembrerebbe fare riferimento ad una successiva video ripresa con inizio alle ore 11:57 posta in prosecuzione a quella con inizio alle ore 11:29.

Il primo Giudice avrebbe dovuto, in considerazione delle puntuali allegazioni ed eccezioni difensive proposte anche in ordine alla dedotta violazione del diritto di

difesa (che in questa sede tutte si ribadiscono), precisare e chiarire se sia in concreto allegata e come sia stata acquisita l'asserita fonte di prova costituita da una pretesa video ripresa del 26.02.2010 con inizio alle ore 11:57. Un dato è certo; detta asserita video - ripresa non risulta depositata e/o acquisita *aliunde*, né è stata consegnata alla difesa che ha richiesto ed ottenuto tutte le video riprese prodotte in atti - quindi, quand'anche esistente, non sarebbe utilizzabile.

La sentenza impugnata ha poi asserito che il dr. Filippo Iaria avrebbe, comunque, confermato in sede di interrogatorio di garanzia che l'incontro del 26.02.2010 sarebbe in ogni caso avvenuto; la sentenza, sul punto, non trascrive le testuali dichiarazioni, ma rinvia genericamente alle pagg. 23 e 24 del processo verbale del predetto interrogatorio. Quanto affermato dal primo Giudice non trova conferma nel richiamato verbale. Ed invero, la predetta prima pagina ha inizio con la seguente domanda posta dal Giudice all'interrogando Iaria: *"Lei il 26 febbraio andava con altre persone che non sono state identificate ? - ed il dr. Iaria risponde: non mi ricordo, questo non ... il 26 febbraio non mi ricordo"*; ed ancora prosegue il Giudice: *Cioè Lei porta due persone, che non sappiamo chi sono, se ce le vuole dire ?* Indagato Iaria: *No, questo non me lo ricordo, ma quello che ricordo precisamente di questo caseificio, loro mi dicevano "Vogliamo aprire un caseificio - dice - Avvocato se però dobbiamo interloquire con altre persone, non lo so, queste mozzarelle forse dovevano arrivare dalla Campania - ha detto - se ci fate la cortesia voi di essere presente, perchè si deve firmare un contratto, o dovette vedere come è la situazione in ambito legale", però questo non c'è agli atti, perchè ne avevamo parlato prima"*. Appare evidente che il dr. Filippo Iaria ha riferito di un colloquio avvenuto in precedenza rispetto a quello intercettato (*però questo non c'è agli atti, perchè ne avevamo parlato prima*) con riferimento al quale ultimo ha, invece, più volte dichiarato di non ricordare la circostanza (*non mi ricordo questo ... non il 26 febbraio no me lo ricordo , no, questo non me lo ricordo*); il precedente colloquio, al quale ha fatto riferimento l'appellante in sede di interrogatorio di garanzia, ha avuto ad oggetto la richiesta di eventuali prestazioni professionali di consulenza ed assistenza in materia commerciale. E' evidente, pertanto, che il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che in sede di interrogatorio sia stata ricordata, riferita e confermata la conversazione captata in data 26.02.2010, alla quale, invero, il dr. Filippo Iaria non ha preso parte.

La sentenza prosegue con la breve disamina del contenuto della trascrizione della conversazione in esame, dalla quale si evince che è pacifico in giudizio che in essa non

siano contenuti espressi riferimenti di alcun tipo alla partecipazione dell'appellante. Più in chiaro, è stata accolta in sentenza la tesi del P.M., compendiata nella memoria di replica depositata in udienza, secondo cui il dr. Filippo Iaria, pur non partecipando verbalmente alla discussione, vi avrebbe comunque presenziato e ciò sarebbe già bastevole per dedurne l'asserita caratura criminale dell'appellante, in ragione del fatto che, secondo le regole non scritte della malavita, solo un affiliato potrebbe presenziare, seppur silente, ad una discussione di tal fatta. In particolare, la tesi del P.M., recepita in sentenza, afferma che un successivo e più riservato colloquio intervenuto in serata tra i due Pelle (intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20) avrebbe da un lato confermato la presenza del dr. Filippo Iaria alla discussione della mattina, e dall'altro avrebbe rivelato la rilevanza penale di detto primo colloquio intervenuto con i due soggetti n.m.i., essendo stato esplicitato nel corso di detto più ristretto colloquio tra consanguinei l'asserito scopo elusivo delle misure in materia di prevenzione fiscale dell'attività commerciale della quale si sarebbe in mattinata parlato con i due soggetti n.m.i. alla presenza del dr. Filippo Iaria. Ha sostenuto, sul punto, il PM: *"e' evidente che solo un personaggio di assoluta fiducia avrebbe potuto partecipare, o comunque presenziare, a tale riunione, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che dal dialogo fra Pelle Giuseppe e il fratello Sebastiano avvenuto qualche ora dopo (n.d.r. intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20) sarebbe emerso chiaramente che anche questa nuova attività avrebbe dovuto essere intestata ad un prestanome incensurato, al chiaro fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale"*; la sentenza impugnata, recependo la predetta tesi accusatoria, asserisce: *"La conferma del programma delinquenziale proviene dal prosieguo del dialogo quando Pelle Giuseppe comunicava al fratello Sebastiano (intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20) di avere ricevuto la visita dei soggetti e di avere discusso con loro in merito ad un vantaggioso affare concernente la vendita e la distribuzione di prodotti caseari, nella specie mozzarelle di bufala Il fratello, dimostrandosi soddisfatto dall'affare, immediatamente individuava in Pelle Antonio cl. 87 colui al quale avrebbero dovuto intestare la nuova attività, attribuendo, contestualmente a Romeo Angela la titolarità dell'Azzurra Costruzioni..."*. Riferendosi a quest'ultima conversazione, quella cioè intervenuta in serata riservatamente tra i germani Pelle (intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20), il primo Giudice conclude: *"dal contenuto della conversazione può dirsi provato che lo Iaria ha accompagnato al cospetto del boss Pelle due personaggi ed ha presenziato al dibattito tra loro*

intervenuto su di un affare di interesse della cosca; che quindi ha fornito un contributo consapevole al rafforzamento dell'associazione criminosa presentando al capo cosca due persone con i quali la famiglia Pelle avrebbe potuto avviare una nuova attività commerciale da intestare fittiziamente a compiacenti prestanome." In buona sostanza, è pacifico che non vi sia alcuna partecipazione verbale al colloquio captato nella mattinata, ma resta dibattuto se lo Iaria vi abbia presenziato in silenzio o meno. E' altrettanto pacifico che il tenore intrinseco della intercettazione di cui si discute, quella cioè della mattina del 26 febbraio 2010, non ha un'autonoma rilevanza criminale, e resta dibattuto (e costituisce, pertanto, motivo di gravame) il fatto che, secondo l'accusa ed il primo Giudice, detta rilevanza penale verrebbe acquisita in forza di una successiva conversazione captata nella serata dello stesso giorno (intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20) e nel corso della quale, pur prendendovi parte solo i due germani Pelle, sarebbe stata riferita la presenza dello Iaria al colloquio della mattina e sarebbe stata svelata, altresì, la intenzione della intestazione fittizia dell'attività commerciale della quale si sarebbe discusso (alla silenziosa e non partecipata presenza del dr. Filippo Iaria) nella mattinata. La tesi sostenuta dall'accusa ed inopinatamente accolta dal primo Giudice, già intrinsecamente contraddittoria, inverosimile ed incongruente è ulteriormente smentita dal tenore della captazione della conversazione serale del 26 febbraio 2010 intercorsa tra i due fratelli Pelle (intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20) nella quale non si fa il benché minimo cenno né alla presenza del dr. Filippo Iaria né alla intestazione fittizia di attività commerciali. Tale semplice e puntuale deduzione difensiva è stata proposta in primo grado ed al fine di consentire al primo Giudicante una immediata verifica della fondatezza di essa è stata allegata alla memoria difensiva la trascrizione di detta conversazione. Si legge, al riguardo, nella memoria difensiva: *"Non risponde al vero che nel successivo colloquio captato (progr. 344 del 26.02.2010), tra Sebastiano e Giuseppe Pelle, quest'ultimo abbia riferito di aver ricevuto nella mattinata l'indagato Filippo Iaria; sarà sufficiente, al riguardo, la piana lettura della trascrizione della citata intercettazione, nella quale non è fatto il benché minimo cenno all'imputato Iaria Filippo e che, a fini di immediata verifica, si allega alla presente memoria. In buona sostanza, l'affermazione accusatoria secondo cui nel colloquio del 26.02.2010 alle ore 19.21, Giuseppe Pelle avrebbe riferito a Sebastiano Pelle di aver ricevuto nella mattinata il prevenuto Filippo Iaria, è frutto di mera fantasia al pari della asserita intestazione fittizia delle attività. Per facilità di consultazione è stata allegata la copia della predetta trascrizione.*" Ed ancora si legge

nella citata memoria difensiva: *"Con riferimento specifico alla intercettazione n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20 non resta che ribadire l'assoluta erroneità della suddetta affermazione in ragione del fatto che né dall'ascolto di detta intercettazione né dalla trascrizione di essa si evince che il Pelle Giuseppe, durante il colloquio con il Pelle Sebastiano, avrebbe fatto il benché minimo cenno alla persona dello Iaria Filippo né ad alcuna sua visita e/o colloquio con lo stesso intrattenuto nella mattinata di quel 26.02.2010."* Il primo Giudice ha totalmente ignorato tali semplici superiori difese che in questa sede vengono riproposte come motivi di gravame.

A questo punto la sentenza introduce (pag. 156) una affermazione tanto generica quanto non veritiera, ossia: *"La "messa a disposizione" dello IARIA è avvalorata dalla sua successiva presenza all'incontro nel corso del quale, come si è detto, venivano affrontati argomenti relativi a futuri investimenti della cosca, partecipazione che costituisce l'ennesimo "indicatore fattuale" della condotta partecipativa, della sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio."* A questo punto, in totale assenza di qualsivoglia specifico riferimento temporale e/o di qualsiasi altro diverso elemento, deve dedursi che secondo il primo Giudice esisterebbe una conversazione alla quale il dr. Filippo Iaria sarebbe intervenuto successivamente a suo inizio e nel corso della quale sarebbero stati *"affrontati argomenti relativi a futuri investimenti della cosca"*. Orbene, in contrario, è agevole osservare che quanto affermato genericamente dal primo Giudice non trova alcun riscontro agli atti del giudizio, nel senso che non esiste in atti alcuna intercettazione nel corso della quale si sia fatto riferimento, in presenza dell'appellante, ad *"argomenti relativi a futuri investimenti della cosca"* e che, ove, come sembra, il Giudice abbia inteso riferirsi alla conversazione intervenuta nella serata del 26.02.2010 (*n. progr. 344 del 26.02.2010 ore 19:20*) tra i due fratelli Pelle, detta affermazione è documentalmente smentita dalla trascrizione della conversazione captata.

La sentenza impugnata conclude la trattazione specifica della posizione del dr. Filippo Iaria richiamando un'ultima intercettazione, ossia quella del 02.03.2010; in particolare si legge testualmente (pag. 156): *"Ultimo elemento a sostegno dell'appartenenza dello IARIA alla cosca PELLE si desume dal contenuto del dialogo del 02.03.10. Nel corso di tale conversazione, incentrata sulla programmazione della campagna elettorale a favore del NUCERA nei paesi limitrofi e nelle località della zona tirrenica della Calabria, IARIA riferiva al suo interlocutore che nei giorni successivi si sarebbe recato a Rosarno per pubblicizzare la candidatura di "Pierino" ("Così io tra*

... prima di domenica ...incompr... andiamo a Rosarno"); raccontava delle molteplici difficoltà incontrate nel centro di Polistena, luogo di predominio della famiglia "SERRAINO" ("A Polistena poi è andata male, lo avete saputo?...No, i Serraino che gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi.") mentre PELLE Giuseppe gli ordinava di recarsi anche a Rosarno ("Dovete andare a Rosarno!...Se c'è questo fatto lo dobbiamo sfruttare. Avete capito?"). Di seguito IARIA aggiornava PELLE sullo svolgimento della campagna elettorale e sulle prospettive di voto del candidato della cosca, NUCERA ("No, con lui è sicuro... incompr... stiamo lavorando casa per casa. Guardate, prima che andiamo con il dottore onestamente...Chi dice quattro e magari sono due, per ora ci affianchiamo con loro; entro i tremila voti dovremmo arrivare."); chiedeva a PELLE notizie sul suo "contatto" di Seminara ("Comunque, pure a Seminara, quell'amico vostro, che c'era l'altra sera, che deve fare? Deve andare?"). PELLE, infastidito dal fatto che ancora non fossero disponibili i volantini pubblicitari a favore del candidato ("Ma noi dobbiamo avere le carte compà! Perché se io ce li avevo ...se io avessi i volantini, io glieli mandavo, pure, glieli mandavo io; ma se noi questi volantini non ce li abbiamo, che facciamo? Che gli dico? Che facciamo?") invitava lo IARIA a risolvere il problema ("Non appena ce li hai pronti fate un salto voi o compare Mimmo o qualcuno"); IARIA lo rassicurava che avrebbe provveduto immediatamente ("Mi scusate se ...incompr... qualcuno. Pure ... se lui in settimana e andiamo e li posiamo ... li portiamo pure qua a Siderno."). Dall'esame dell'ultimo dialogo si deduce chiaramente che lo IARIA, sempre in qualità di esecutore degli ordini del PELLE, di suo uomo di fiducia, ha svolto un ruolo chiave nella cura della campagna elettorale in favore di NUCERA contribuendo in tal modo al rafforzamento della cosca."

La superiore motivazione è errata ed illogica in considerazione delle puntuali ragioni e deduzioni difensive proposte in primo grado e che, stante la mancata debita considerazione di esse da parte del primo Giudice, vengono di seguito riproposte testualmente come motivi di impugnazione: "Sulle intercettazioni del 02.03.2010 (progr. 1306).

La intercettazione in epigrafe è stata particolarmente valorizzata dall'Ufficio di Procura in quanto emergerebbe da essa la conoscenza da parte dello Iaria Filippo degli asseriti metodi e dei pretesi accordi mafiosi esistenti nell'ambito della campagna elettorale per le regionali del 2010. Particolare rilievo viene, infatti, attribuito a quegli stralci di conversazione in cui si fa riferimento ad un preteso comando di recarsi a

Rosarno ovvero ad un riferito interesse dei Serraino per tre candidati sul territorio di Polistena ed, in ultimo, ad un non meglio precisato contatto nel territorio di Seminara.

Pare opportuno evidenziare, preliminarmente, che la voce captata nelle intercettazioni in commento non è la voce dell' "avvocato" captata nella conversazione del 13.03.2010 e sulla quale si è ampiamente trattato nel primo paragrafo della presente memoria. La voce dell' "avvocato", captata nella intercettazione del 13.03.2010, non ha certamente nulla a che vedere con quella captata nella intercettazione del 02.03.2010. I timbri di voce, i toni, le cadenze, le espressioni linguistiche, i modi ed i rapporti colloquiali che emergono nelle intercettazioni in raffronto sono significativamente diversi.

Il soggetto colloquante con il Pelle Giuseppe non viene mai chiamato con il nome "Filippo" né viene chiamato con il titolo di "avvocato" così come, invece, accade nella intercettazione del 13.03.2010 nel corso della quale l'interlocutore viene chiamato esclusivamente con l'uso del titolo professionale.

Sul punto, ossia sul confronto tecnico mirato ad accertare la diversità o la identità fra le voci captate in data 13.03.2010 e quelle in data 02.03.2010, è stato posto uno specifico quesito ed è stata eseguita una approfondita indagine tecnico - fonica dal consulente della difesa, il quale nella relativa sua relazione, previa specifica indagine tecnica alla quale si rinvia, scrive: "Ciò premesso, nell'avviare i confronti si rileva che per quanto riguarda la conversazione di cui al progr. 1306 i numerosi interventi verbali attribuiti al parlante Iaria Filippo consentono certamente di reperire brani vocali utilizzabili per le comparazioni richiestemi nei quesiti. La confidenza così avviata a seguito di numerosi ascolti delle frasi proferite dall'interlocutore indicato dai ROS come Iaria Filippo consente di qualificare una voce caratterizzata da un inflessione dialettale piuttosto marcata, facilmente riconoscibile in un contesto di confronto vocale Le differenze risaltano nell'intercettazione all'orecchio al di là di quella che può essere la soggettività dell'ascolto e consentono con un ragionevole grado di probabilità dettato dal basso rapporto segnale/rumore di distinguere in due diversi e distinti individui i due soggetti parlanti confrontati ed indicati dai ROS come Iaria Filippo nei progressivi 1306 e 3277."

La prova inconfutabile che il soggetto captato nella intercettazione del 02.03.2010 non è il dr. Filippo Iaria è rappresentata dal raffronto degli orari e dei tempi risultanti nelle intercettazioni audio e nelle video riprese. Ed invero, dalla video ripresa si apprende che lo Iaria Filippo esce dallo stabile del Pelle Giuseppe alle ore

15:49 del 02.03.2010. Dal verbale di trascrizione della intercettazione identificata con il progressivo 1306 del 02.03.2010 si apprende che il colloquio captato ha inizio alle ore 15: 41: 11 e che la durata complessiva della captazione è di 15 minuti e 3 secondi. Il colloquio captato, iniziato alle ore 15:41 e durato 15 minuti e 03 secondi, si è quindi protratto sino alle ore 15:56:03. Come visto, dalla video ripresa si apprende che Iaria Filippo è uscito dallo stabile già alle ore 15:49. Questa è la prova incontrovertibile che Filippo Iaria non era presente alla conversazione identificata con il n. di progr. 1306 che si è protratta ben oltre la sua permanenza nello stabile del Pelle Giuseppe. Né può ritenersi che il Iaria Filippo abbia comunque assistito silenziosamente a quella parte della conversazione intrattenuta tra altri soggetti, in quanto detta parte incriminata (quella cioè contenente i riferimenti ai Serraino ed altro) rappresenta la parte terminale della conversazione, quando cioè lo Iaria Filippo era già uscito dallo stabile del Pelle Giuseppe."

Tutte le superiori deduzioni difensive, inconfutabilmente provate *per tabulas* e puntualmente illustrate nella memoria depositata all'udienza del 14.06.11 non sono state contestate e/o contraddette dal P.M. né con la requisitoria orale né con la memoria scritta depositata alla successiva udienza dedicata alle repliche. In sentenza tali dati, assunti pacificamente in giudizio, non sono stati tenuti in alcuna considerazione atteso che il primo Giudice si è limitato ad affermare che: " *A dire della difesa, l'inesatta identificazione da parte della P.G. dello IARIA nell'ambito della conversazione del 26 febbraio si sarebbe riverberata anche su quest'ultimo dialogo il cui contenuto significativo non è posto in discussione. Al contrario, l'esatto riconoscimento avvenuto nel corso del precedente dialogo si ripercuote in senso positivo sulla conversazione ora esaminata*". Con la superiore stringata ed errata motivazione il primo Giudice ha ritenuto di poter superare tutte le puntuali deduzioni difensive che, lo si ribadisce, non sono state e non potevano essere oggetto di contestazione da parte dell'accusa, semplicemente perché oggettivamente riscontrate da elementi fattuali incontestabili. Non resta che ribadire, come motivo di gravame, che, per le ragioni sopra ampiamente esposte e riportate, la voce captata nella conversazione in esame non appartiene al dr. Filippo Iaria; ciò, oltre ad essere tecnicamente provato dalle conclusioni rassegnate dal ctp Milicia a seguito delle puntuali attività di identificazione vocale e riconoscimento fonico eseguite ed illustrate nell'ambito della relazione di parte prodotta in atti, è ulteriormente confermato dalla stessa attività investigativa d'accusa atteso che, come sopra dettagliatamente dimostrato, l'analisi incrociata del verbale di trascrizione e

della relativa video ripresa consente di affermare con assoluta certezza che nel corso della conversazione incriminata il dr. Filippo Iaria era già da tempo uscito dalla abitazione del Pelle.

In ordine alla copiosa documentazione prodotta in primo grado e comprovante in via esclusiva la portata, la consistenza e la natura dei rapporti professionali intercorrenti tra il dr. Filippo Iaria ed il Pelle Giuseppe ed i suoi familiari il primo Giudice ha ritenuto, del tutto incomprensibilmente ed irragionevolmente, di affermare che: *“Nella ricerca di elementi utili a sminuire la portata accusatoria si è fatto riferimento nel corso dell’udienza a documenti prodotti (agenda legale) davanti al TDL dai quali si desumerebbe l’esistenza di un rapporto professionale tra l’avvocato IARIA e PELLE Giuseppe. A dire della difesa i diversi incontri avvenuti presso l’abitazione del capo cosca (in 20 volte lo IARIA si sarebbe recato presso lo stabile) sarebbero stati giustificati dall’assistenza prestata al Pelle in occasione di una controversia di lavoro celebratasi davanti al tribunale di Locri e agli altri congiunti della famiglia in altre questioni delle quali la difesa ha fornito prova documentale. Tale circostanza è smentita dal contenuto dei dialoghi esaminati incentrato su attività illecite nel corso dei quali non vi è stato alcun riferimento a questioni legate all’attività professionale svolta dall’odierno imputato il quale, tra l’altro, ha confermato di essere a conoscenza della caratura criminale del Pelle.”*. In buona sostanza, il primo Giudice non contesta che la documentazione prodotta contenga la prova inconfutabile dell’esistenza di un rapporto di natura professionale, anzi ne riconosce espressamente la validità e la efficacia probatoria (*“questioni delle quali la difesa ha fornito prova documentale.”* pag. 158), ma rileva, del tutto erroneamente ed illogicamente, che nelle intercettazioni incriminate non vi sarebbe traccia di tali rapporti professionali. Orbene, avendo la difesa offerto prova concreta che nessuna delle intercettazioni (26.02.2010 – 02.03.2010 - 13.03.2010 – 20.03.2010) incriminate può afferire il dr. Filippo Iaria in quanto ad esse non vi ha né partecipato né presenziato, appare evidente l’assoluta illogicità della osservazione giudiziale in commento.

Per tutto quanto sopra esposto i sottoscritti difensori, con riserva di presentare motivi nuovi, concludono per l’annullamento della sentenza impugnata e l’assoluzione piena dell’odierno appellante perché il fatto non sussiste.

VIII°) Sulla determinazione della pena

In via estremamente gradata, qualora non dovessero essere accolti i superiori motivi d'appello, i sottoscritti difensori chiedono la riforma della sentenza impugnata per ciò che attiene la dosimetria della pena.

dodici (di fronte ad un minimo edittale pari ad anni nove).

Parimenti, la decisione qui gravata nulla dice circa i motivi che hanno indotto il giudice di prime cure a negare al dr. Filippo Iaria la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Per queste ragioni, in uno con la considerazione della personalità e del contesto familiare di provenienza dell'odierno appellante (di cui si è detto più sopra), si chiede che codesta ecc.ma corte, nell'ipotesi in cui non dovesse mandare assolto il dr. Filippo Iaria, voglia rimuovere le aggravanti e concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche contenendo la pena nel minimo edittale.

Reggio Calabria 30 dicembre 2011

Prof. Avv. Vincenzo Nico D'Ascola



Avv. Gabriele D'Ottavio